

# MED10-6670 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878  
Data di revisione: 21/06/2023 Data di pubblicazione: 13/12/2013

Versione: 5.0

## SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

### 1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto Miscela  
Nome del prodotto MED10-6670 Part A  
Sinonimi Dispersione siliconica

### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

#### 1.2.1. Principali usi identificati

Uso della sostanza/miscela Per esclusivo uso professionale.

#### 1.2.2. Usi controindicati

Usi controindicati Nessuna informazione supplementare disponibile.

### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

NuSil Technology Europe  
1198 Avenue Maurice Donat  
Le Natura Bt. 2  
06250 Mougins  
France  
+33 4 92 96 93 31  
[productstewardship@avantorsciencesgcc.com](mailto:productstewardship@avantorsciencesgcc.com)  
[www.nusil.com](http://www.nusil.com)

### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza +1 703-527-3887 CHEMTREC (internazionale e marittimo)  
800-424-9300 CHEMTREC (negli USA)  
+(39)-0245557031

## SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

#### Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008

Liq. infiamm. 3 H226  
Corr. cutanea 1B H314  
Les. oculare 1 H318  
Ripr. 1B H360Fd  
STOT RE 2 H373  
Toss. asp. 1 H304

Testo completo delle classi di pericolo e delle dichiarazioni H: vedere sezione 1.6

### 2.2. Elementi dell'etichetta

#### Etichettatura ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericolo (CLP)



Avvertenza (CLP)

Pericolo

Indicazioni di pericolo (CLP)

H226 - Liquido e vapori infiammabili.  
H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

# MED10-6670 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

### Consigli di prudenza (CLP)

H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  
H360Fd - Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.  
H373 - Può provocare danni agli organi (organi uditivi) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.  
P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.  
P202 - Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.  
P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Non fumare.  
P233 - Tenere il recipiente ben chiuso.  
P240 - Mettere a terra e a massa il contenitore e il dispositivo ricevente.  
P241 - Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione a prova di esplosione.  
P242 - Utilizzare utensili antiscintillamento.  
P243 - Fare in modo di prevenire le scariche elettrostatiche.  
P260 - Non respirare i vapori, la nebbia, le particelle nebulizzate.  
P264 - Lavare accuratamente le mani, gli avambracci e le aree esposte dopo l'uso.  
P280 - Proteggere gli occhi, indossare indumenti/guanti protettivi.  
P301+P310 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.  
P301+P330+P331 - IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.  
P303+P361+P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle.  
P304+P340 - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.  
P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  
P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.  
P314 - In caso di malessere, consultare un medico.  
P321 - Trattamento specifico (vedere la sezione 4 in questa etichetta).  
P331 - NON provocare il vomito.  
P370+P378 - In caso di incendio: utilizzare estintore a polvere, schiuma alcolica o anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) per estinguere il fuoco.  
P403+P235 - Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco.  
P405 - Conservare sotto chiave.  
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in centri di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, in conformità alle normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.  
EUH014 - Reagisce violentemente con l'acqua.

### Dichiarazioni EUH

# MED10-6670 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

### 2.3. Altri pericoli

Altri pericoli che non contribuiscono alla classificazione

L'esposizione può peggiorare condizioni oculari, cutanee o respiratorie preesistenti.

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT/vPvB del regolamento REACH, Allegato XIII  
La sostanza/miscela non contiene sostanze uguali o superiori allo 0,1% in peso che sono presenti nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59 (1) del REACH per avere proprietà di sostanza che altera il sistema endocrino o identificate come sostanza che altera il sistema endocrino in conformità ai criteri stabiliti nel Regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/2100 o nel Regolamento della Commissione (UE) 2018/605

## SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

### 3.1. Sostanze

Non applicabile

### 3.2. Miscela

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008
Silanetriolo, etil-, triacetato	(N. CAS) 17689-77-9 (N. CE) 241-677-4	60-70	Tossic. acuta 4 (orale), H302 Corr. cutanea 1B, H314 Les. oculare 1, H318
Massa di reazione di etilbenzene e xilene	(N. CAS) Non applicabile (N. CE) 905-588-0 (N. REACH) 01-2119539452-40	10 - < 20	Liq. infiamm. 3, H226 Tossic. acuta 4 (cutanea), H312 Tossic. acuta 4 (inalazione: vapore), H332 Irrit. cutanea 2, H315 Irrit. oculare 2, H319 STOT SE 3, H335 STOT RE 2, H373 Toss. asp. 1, H304
Ottametiltrisilossano	(N. CAS) 107-51-7 (N. CE) 203-497-4	5-10	Liq. infiamm. 3, H226
Metil vinil-ciclosilossano	(N. CAS) 2554-06-5 (N. CE) 219-863-1	< 1	Ripr. 1B, H360Fd
Alcool isopropilico	(N. CAS) 67-63-0 (N. CE) 200-661-7	<0,1	Liq. infiamm. 2, H225 Irrit. oculare 2, H319 STOT SE 3, H336

Testo completo delle frasi H: vedere la sezione 16

## SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure generali di primo soccorso

Non somministrare mai nulla per via orale a una persona che ha perso conoscenza. In caso di malessere, rivolgersi a un medico (se possibile, mostrare l'etichetta).

Misure di primo soccorso dopo l'inalazione

Portare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in una posizione che favorisca la respirazione. Contattare immediatamente un centro antiveleni o un dottore/un medico.

Misure di primo soccorso dopo il contatto con la pelle

Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati. Risciacquare immediatamente la cute con abbondante acqua per almeno 30 minuti. Consultare immediatamente un medico.

Misure di primo soccorso dopo il contatto con gli occhi

Risciacquare immediatamente con abbondante acqua per almeno 30 minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Consultare immediatamente un medico.

# MED10-6670 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Misure di primo soccorso dopo l'ingestione NON provocare il vomito. Girare di lato la persona interessata (o le persone interessate) e mantenerla in quella posizione per evitare l'aspirazione. sciacquare la bocca. Richiedere un intervento medico di emergenza. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un dottore/un medico.

### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/effetti Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto. Può provocare danni agli organi (organi uditivi) in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

Sintomi/effetti dopo l'inalazione Può avere effetti corrosivi per le vie respiratorie.

Sintomi/effetti dopo il contatto con la pelle Provoca grave irritazione che si sviluppa in ustioni da sostanze chimiche.

Sintomi/effetti dopo il contatto con gli occhi Causa danni permanenti a cornea, iride o congiuntiva.

Sintomi/effetti dopo l'ingestione Può causare ustioni o irritazioni alle mucose della bocca, della gola e del tratto gastrointestinale. Durante l'ingestione o il vomito può verificarsi aspirazione nei polmoni che può danneggiare i polmoni.

Sintomi cronici Può provocare danni agli organi (organi uditivi) in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Sospettato di nuocere al feto. Può nuocere alla fertilità.

### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

## SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

### 5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione adeguati Estintore a polvere secca, schiuma resistente all'alcol, anidride carbonica (CO<sub>2</sub>).

Mezzi di estinzione inadeguati Può idrolizzarsi con acqua per formare acido acetico.

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericolo d'incendio Liquido e vapori infiammabili. I vapori possono arrivare alla fonte di accensione e provocare un ritorno di fiamma. Galleggia e può riaccendersi sulla superficie dell'acqua.

Pericolo di esplosione Possono formarsi miscele di vapore-aria infiammabili o esplosive.

Reattività Reagisce violentemente con sostanze molto comburenti. Aumentato rischio di incendio o esplosione. Può idrolizzarsi con acqua per formare acido acetico.

Prodotti combustibili pericolosi Ossidi di carbonio (CO, CO<sub>2</sub>). Formaldeide. Ossidi di metalli. Ossidi di silicio.

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Misure precauzionali antincendio Prestare la massima attenzione quando si domano incendi di sostanze chimiche.

Istruzioni antincendio Utilizzare spruzzi d'acqua o acqua nebulizzata per raffreddare i contenitori esposti. In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona. Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.

# MED10-6670 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Protezione durante lo spegnimento di incendi	Non accedere all'area in cui è presente l'incendio senza dispositivi di protezione adatti, compresa una protezione delle vie respiratorie.
Altre informazioni	Evitare che il deflusso delle soluzioni antincendio penetri in fognature o corsi d'acqua.

## SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Disposizioni generali	Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Non fumare. Prestare particolare attenzione a evitare scariche elettrostatiche. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Non respirare i vapori, la nebbia o le particelle nebulizzate.
-----------------------	---

#### 6.1.1. Per il personale non addetto alle emergenze

Dispositivi di protezione	Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati.
Procedure di emergenza	Evacuare il personale non necessario. Bloccare la perdita se non c'è pericolo.

#### 6.1.2. Per i primi soccorritori

Dispositivi di protezione	Dotare il team preposto alla pulizia di protezioni adeguate.
Procedure di emergenza	Eliminare prima le fonti di accensione, quindi ventilare l'area. Dopo l'arrivo in loco, l'operatore di primo intervento deve riconoscere la presenza di materiali pericolosi, proteggere se stesso e il pubblico, chiudere l'accesso all'area e richiedere l'assistenza di personale qualificato appena le condizioni lo permettono.

### 6.2. Precauzioni ambientali

Prevenire la dispersione nel sistema fognario e nelle acque pubbliche.

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Per il contenimento	Come misura precauzionale immediata, isolare eventuali aree di fuoriuscite o perdite in tutte le direzioni. Contenere eventuali fuoriuscite con argini o materiali assorbenti per impedire la dispersione e l'ingresso nel sistema fognario o in corsi d'acqua. Pulire immediatamente eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in modo sicuro. Utilizzare solo utensili antiscintillamento. Non utilizzare acqua per la pulizia. Può idrolizzarsi con acqua per formare acido acetico. Assorbire e/o contenere eventuali fuoriuscite con materiale inerte. Non assorbire con materiale combustibile come segatura o materiale a base di cellulosa. Trasferire il materiale versato in un contenitore adatto per lo smaltimento. In caso di fuoriuscite, contattare le autorità competenti.
Metodi per la bonifica	

### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Vedere la sezione 8 per i controlli dell'esposizione e la protezione personale e la sezione 13 per le considerazioni sullo smaltimento.

# MED10-6670 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

### SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

#### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Pericoli ulteriori durante la lavorazione

Si decompone a temperature superiori a 150 °C (> 300 °F) con il rilascio di vapori di formaldeide. Maneggiare con cura i contenitori vuoti, poiché i vapori residui sono infiammabili. Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. Utilizzare solo utensili antiscintillamento. Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche. Non respirare i vapori, la nebbia o le particelle nebulizzate. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Maneggiare con cura i contenitori vuoti, poiché possono ancora rappresentare un pericolo. Lavare le mani e altre aree esposte con acqua e sapone delicato prima di mangiare, bere o fumare e al momento di lasciare il luogo di lavoro.

Precauzioni per la manipolazione sicura

Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. Utilizzare solo utensili antiscintillamento. Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche. Non respirare i vapori, la nebbia o le particelle nebulizzate. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Maneggiare con cura i contenitori vuoti, poiché possono ancora rappresentare un pericolo. Lavare le mani e altre aree esposte con acqua e sapone delicato prima di mangiare, bere o fumare e al momento di lasciare il luogo di lavoro. Manipolare secondo buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza.

Misure igieniche

#### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche

Utilizzare apparecchiature elettriche, di illuminazione e di ventilazione a prova di esplosione. Fare in modo di prevenire le scariche elettrostatiche. Mettere a terra e a massa il contenitore e il dispositivo ricevente. Attenersi alle normative in vigore.

Condizioni di conservazione

Conservare secondo i sistemi di classe di conservazione nazionali applicabili. Conservare in un luogo asciutto e fresco. Tenere/conservare al riparo da luce solare diretta, temperature estremamente alte o basse e materiali incompatibili. Conservare in luogo ben ventilato. Tenere il recipiente ben chiuso. Conservare in luogo a prova di incendio. Conservare sotto chiave/in un luogo sicuro.

Materiali incompatibili

Acidi forti, basi forti, forti ossidanti. Acqua. Condensa.

#### 7.3. Usi finali particolari

Per esclusivo uso professionale.

### SEZIONE 8: CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

#### 8.1. Parametri di controllo

Si veda la sezione 16 per la base giuridica delle informazioni sul valore limite nella sezione 8.1, inclusa la legislazione o la disposizione nazionale che dà origine a un dato limite.

Alcool isopropilico (67-63-0)		
Austria	OEL TWA (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018)	500 mg/m <sup>3</sup>
Austria	OEL TWA (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018)	200 ppm
Austria	OEL STEL (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018)	2000 mg/m <sup>3</sup> 2000 mg/m <sup>3</sup> (STEL per fusioni grandi, valido fino al 31 dicembre 2013)
Austria	OEL STEL (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018)	800 ppm 800 ppm (STEL per fusioni grandi, valido fino al 31 dicembre 2013)
Austria	Categoria chimica OEL (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018)	Cancerogeno gruppo C mediante processo di fabbricazione con acido forte, Cancerogeno gruppo C mediante processo di fabbricazione con acido forte
Belgio	OEL TWA (base giuridica: Regio decreto 21/01/2020)	500 mg/m <sup>3</sup>
Belgio	OEL TWA (base giuridica: Regio decreto 21/01/2020)	200 ppm

# MED10-6670 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Belgio	OEL STEL (base giuridica: Regio decreto 21/01/2020)	1000 mg/m <sup>3</sup>
Belgio	OEL STEL (base giuridica: Regio decreto 21/01/2020)	400 ppm
Bulgaria	OEL TWA (base giuridica: Reg. n. 13/10)	980 mg/m <sup>3</sup>
Bulgaria	OEL STEL (base giuridica: Reg. n. 13/10)	1225 mg/m <sup>3</sup>
Croazia	OEL TWA (base giuridica: OG n. 91/2018)	999 mg/m <sup>3</sup>
Croazia	OEL TWA (base giuridica: OG n. 91/2018)	400 ppm
Croazia	OEL STEL (base giuridica: OG n. 91/2018)	1250 mg/m <sup>3</sup>
Croazia	OEL STEL (base giuridica: OG n. 91/2018)	500 ppm
Croazia	OEL BLV (base giuridica: OG n. 91/2018)	50 mg/l Parametro: Acetone - Mezzo: campione di sangue - Tempo di campionamento: alla fine del turno di lavoro 50 mg/l Parametro: Acetone - Mezzo: urine - Tempo di campionamento: alla fine del turno di lavoro
Repubblica Ceca	OEL TWA (base giuridica: Reg. 41/2020)	500 mg/m <sup>3</sup>
Repubblica Ceca	Categoria chimica OEL (base giuridica: Decreto n. 107/2013)	Potenziale assorbimento cutaneo
Danimarca	OEL TWA (base giuridica: BEK n. 698 del 28/05/2020)	490 mg/m <sup>3</sup>
Danimarca	OEL TWA (base giuridica: BEK n. 698 del 28/05/2020)	200 ppm
Estonia	OEL TWA (base giuridica: regolamento n. 105)	350 mg/m <sup>3</sup>
Estonia	OEL TWA (base giuridica: regolamento n. 105)	150 ppm
Estonia	OEL STEL (base giuridica: Regolamento n. 105)	600 mg/m <sup>3</sup>
Estonia	OEL STEL (base giuridica: Regolamento n. 105)	250 ppm
Finlandia	OEL TWA (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	500 mg/m <sup>3</sup> (propanolo)
Finlandia	OEL TWA (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	200 ppm (propanolo)
Finlandia	OEL STEL (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	620 mg/m <sup>3</sup>
Finlandia	OEL STEL (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	250 ppm
Francia	OEL STEL (base giuridica: INRS ED 984)	980 mg/m <sup>3</sup>
Francia	OEL STEL (base giuridica: INRS ED 984)	400 ppm
Germania	OEL TWA (base giuridica: TRGS 900)	500 mg/m <sup>3</sup> (il rischio di danno all'embrione o al feto può essere escluso quando vengono rispettati i valori AGW e BGW)
Germania	OEL TWA (base giuridica: TRGS 900)	200 ppm (il rischio di danno all'embrione o al feto può essere escluso quando vengono rispettati i valori AGW e BGW)
Germania	OEL BLV (base giuridica: TRGS 903)	25 mg/l Parametro: Acetone - Mezzo: sangue intero - Tempo di campionamento: fine turno 25 mg/l Parametro: Acetone - Mezzo: urine - Tempo di campionamento: fine turno
Grecia	OEL TWA (base giuridica: PWHSE)	980 mg/m <sup>3</sup>
Grecia	OEL TWA (base giuridica: PWHSE)	400 ppm
Grecia	OEL STEL (base giuridica: PWHSE)	1225 mg/m <sup>3</sup>
Grecia	OEL STEL (base giuridica: PWHSE)	500 ppm
Ungheria	OEL TWA (base giuridica: Decreto n. 05/2020)	500 mg/m <sup>3</sup>
Ungheria	OEL STEL (base giuridica: Decreto n. 05/2020)	1000 mg/m <sup>3</sup>
Ungheria	Categoria chimica OEL (base giuridica: Decreto n. 05/2020)	Potenziale assorbimento cutaneo
Irlanda	OEL TWA (base giuridica: 2020 COP)	200 ppm
Irlanda	OEL STEL (base giuridica: 2020 COP)	400 ppm
Irlanda	Categoria chimica OEL (base giuridica: Decreto n. 05/2020)	Potenziale assorbimento cutaneo
USA ACGIH	OEL TWA (base giuridica: IMDFN1)	200 ppm
USA ACGIH	OEL STEL (base giuridica: IMDFN1)	400 ppm
USA ACGIH	Valore BEI (base giuridica: IMDFN1)	40 mg/l Parametro: Acetone - Mezzo: urine - Tempo di campionamento: fine turno a fine settimana lavorativa (sottofondo, non specifico)
Lettonia	OEL TWA (base giuridica: Reg. n. 325)	350 mg/m <sup>3</sup>
Lituania	OEL TWA (base giuridica: HN 23:2011)	350 mg/m <sup>3</sup>
Lituania	OEL TWA (base giuridica: HN 23:2011)	150 ppm
Lituania	OEL STEL (base giuridica: HN 23:2011)	600 mg/m <sup>3</sup>
Lituania	OEL STEL (base giuridica: A-N 684)	250 ppm
Norvegia	OEL TWA (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	245 mg/m <sup>3</sup>

# MED10-6670 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Norvegia	OEL TWA (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	100 ppm
Norvegia	OEL STEL (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	306,25 mg/m <sup>3</sup> (valore calcolato)
Norvegia	OEL STEL (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	150 ppm (valore calcolato)
Polonia	OEL TWA (base giuridica: Dz. U. 2020 n. 61)	900 mg/m <sup>3</sup>
Polonia	OEL TWA (base giuridica: Dz. U. 2020 n. 61)	1200 mg/m <sup>3</sup>
Portogallo	OEL TWA (base giuridica: norma portoghese NP 1796:2014)	200 ppm
Portogallo	OEL STEL (base giuridica: norma portoghese NP 1796:2014)	400 ppm
Portogallo	Categoria chimica OEL (base giuridica: norma portoghese NP 1796:2014)	A4 - Non classificabile come cancerogeno per l'uomo
Romania	OEL TWA (base giuridica: Dec. gov. n. 1218)	200 mg/m <sup>3</sup>
Romania	OEL TWA (base giuridica: Dec. gov. n. 1218)	81 ppm
Romania	OEL STEL (base giuridica: Dec. gov. n. 1218)	500 mg/m <sup>3</sup>
Romania	OEL STEL (base giuridica: Dec. gov. n. 1218)	203 ppm
Romania	OEL BLV (base giuridica: Dec. gov. n. 1218)	50 mg/l Parametro: Acetone - Mezzo: urine - Tempo di campionamento: fine turno
Slovacchia	OEL TWA (base giuridica: Dec. gov. 33/2018)	500 mg/m <sup>3</sup>
Slovacchia	OEL TWA (base giuridica: Dec. gov. 33/2018)	200 ppm
Slovacchia	OEL STEL (base giuridica: Dec. gov. 33/2018)	1000 mg/m <sup>3</sup>
Slovenia	OEL TWA (base giuridica: n. 79/19)	500 mg/m <sup>3</sup>
Slovenia	OEL TWA (base giuridica: n. 79/19)	200 ppm
Slovenia	OEL STEL (base giuridica: n. 79/19)	1000 mg/m <sup>3</sup>
Slovenia	OEL STEL (base giuridica: n. 79/19)	400 ppm
Spagna	OEL TWA (base giuridica: OELCAIS)	500 mg/m <sup>3</sup> (è vietata la commercializzazione parziale o completa o l'uso di questa sostanza come composto fitosanitario o biocida)
Spagna	OEL TWA (base giuridica: OELCAIS)	200 ppm (è vietata la commercializzazione parziale o completa o l'uso di questa sostanza come composto fitosanitario o biocida)
Spagna	OEL STEL (base giuridica: OELCAIS)	1000 mg/m <sup>3</sup>
Spagna	OEL STEL (base giuridica: OELCAIS)	400 ppm
Spagna	OEL BLV (base giuridica: OELCAIS)	40 mg/l Parametro: Acetone - Mezzo: urine - Tempo di campionamento: fine della settimana lavorativa
Svezia	OEL TLV (base giuridica: AFS 2018:1)	350 mg/m <sup>3</sup>
Svezia	OEL TLV (base giuridica: AFS 2018:1)	150 ppm
Svezia	OEL STEL (base giuridica: AFS 2018:1)	600 mg/m <sup>3</sup>
Svezia	OEL STEL (base giuridica: AFS 2018:1)	250 ppm
Svizzera	OEL STEL (base giuridica: OLVSNAlF)	1000 mg/m <sup>3</sup>
Svizzera	OEL STEL (base giuridica: OLVSNAlF)	400 ppm
Svizzera	OEL TWA (base giuridica: OLVSNAlF)	500 mg/m <sup>3</sup>
Svizzera	OEL TWA (base giuridica: OLVSNAlF)	200 ppm
Svizzera	OEL BLV (base giuridica: OLVSNAlF)	25 mg/l Parametro: Acetone - Mezzo: urine - Tempo di campionamento: fine turno 25 mg/l Parametro: Acetone - Mezzo: sangue intero - Tempo di campionamento: fine turno
Metil vinil-ciclosilossano (2554-06-5)		
Romania	OEL TWA (base giuridica: Dec. gov. n. 1218)	30 mg/m <sup>3</sup>
Romania	OEL STEL (base giuridica: Dec. gov. n. 1218)	50 mg/m <sup>3</sup>
Romania	Categoria chimica OEL (base giuridica: Dec. gov. n. 1218)	Notazione cutanea
Massa di reazione di etilbenzene e xilene		
UE	IOELV TWA (base giuridica: 2019/1831 UE in conf. a 98/24/CE)	221 mg/m <sup>3</sup> (puro)
UE	IOELV TWA (base giuridica: 2019/1831 UE in conf. a 98/24/CE)	50 ppm (puro)
UE	IOELV STEL (base giuridica: 2019/1831 UE in conf. a 98/24/CE)	442 mg/m <sup>3</sup> (puro)
UE	IOELV STEL (base giuridica: 2019/1831 UE in conf. a 98/24/CE)	100 ppm (puro)
UE	Osservazione	Possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle



# MED10-6670 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

		(sostanza pura)
Austria	OEL TWA (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018)	221 mg/m <sup>3</sup> (tutti gli isomeri)
Austria	OEL TWA (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018)	50 ppm (tutti gli isomeri)
Austria	OEL STEL (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018)	442 mg/m <sup>3</sup>
Austria	OEL STEL (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018)	100 ppm
Belgio	OEL TWA (base giuridica: Regio decreto 21/01/2020)	221 mg/m <sup>3</sup>
Belgio	OEL TWA (base giuridica: Regio decreto 21/01/2020)	50 ppm
Belgio	OEL STEL (base giuridica: Regio decreto 21/01/2020)	442 mg/m <sup>3</sup>
Belgio	OEL STEL (base giuridica: Regio decreto 21/01/2020)	100 ppm
Belgio	Categoria chimica OEL (base giuridica: Regio decreto 21/01/2020)	Pelle, notazione cutanea (sostanza pura)
Bulgaria	OEL TWA (base giuridica: Reg. n. 13/10)	221 mg/m <sup>3</sup> (puro)
Bulgaria	OEL TWA (base giuridica: Reg. n. 13/10)	50 ppm (puro)
Bulgaria	OEL STEL (base giuridica: Reg. n. 13/10)	442 mg/m <sup>3</sup> (puro)
Bulgaria	OEL STEL (base giuridica: Reg. n. 13/10)	100 ppm (puro)
Croazia	OEL TWA (base giuridica: OG n. 91/2018)	221 mg/m <sup>3</sup>
Croazia	OEL TWA (base giuridica: OG n. 91/2018)	50 ppm
Croazia	OEL STEL (base giuridica: OG n. 91/2018)	442 mg/m <sup>3</sup>
Croazia	OEL STEL (base giuridica: OG n. 91/2018)	100 ppm
Croazia	Categoria chimica OEL (base giuridica: OG n. 91/2018)	Notazione cutanea
Croazia	OEL BLV (base giuridica: OG n. 91/2018)	1,5 mg/l Parametro: Xilene - Mezzo: sangue - Tempo di campionamento: alla fine del turno di lavoro (l'assunzione di alcol prima dell'esposizione allo xilene aumenta il risultato) 1,5 g/g creatinina Parametro: Acido metilippurico - Mezzo: urine - Tempo di campionamento: alla fine del turno di lavoro (calcolato sul valore medio della creatinina di 1,2 g/l nell'urina)
Cipro	OEL TWA (base giuridica: KDP 16/2019)	221 mg/m <sup>3</sup>
Cipro	OEL TWA (base giuridica: KDP 16/2019)	50 ppm
Cipro	OEL STEL (base giuridica: KDP 16/2019)	442 mg/m <sup>3</sup>
Cipro	OEL STEL (base giuridica: KDP 16/2019)	100 ppm
Cipro	Categoria chimica OEL (base giuridica: KDP 16/2019)	Pelle - potenziale di assorbimento cutaneo
Repubblica Ceca	OEL TWA (base giuridica: Reg. 41/2020)	200 mg/m <sup>3</sup>
Repubblica Ceca	Categoria chimica OEL (base giuridica: Decreto n. 107/2013)	Potenziale assorbimento cutaneo
Repubblica Ceca	OEL BLV (base giuridica: Reg. 41/2020)	820 µmol/mmol creatinina Parametro: Acido metilippurico - Mezzo: urine - Tempo di campionamento: fine turno 1400 mg/g creatinina Parametro: Acido metilippurico - Mezzo: urine - Tempo di campionamento: fine turno
Danimarca	OEL TWA (base giuridica: BEK n. 698 del 28/05/2020)	109 mg/m <sup>3</sup> (xilene, tutti gli isomeri)
Danimarca	OEL TWA (base giuridica: BEK n. 698 del 28/05/2020)	25 ppm (xilene, tutti gli isomeri)
Estonia	OEL TWA (base giuridica: regolamento n. 105)	200 mg/m <sup>3</sup>
Estonia	OEL TWA (base giuridica: regolamento n. 105)	50 ppm
Estonia	OEL STEL (base giuridica: Regolamento n. 105)	450 mg/m <sup>3</sup>
Estonia	OEL STEL (base giuridica: Regolamento n. 105)	100 ppm
Estonia	Categoria chimica OEL (base giuridica: Regolamento n. 105)	Notazione cutanea
Finlandia	OEL TWA (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	220 mg/m <sup>3</sup>
Finlandia	OEL TWA (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	50 ppm
Finlandia	OEL STEL (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	440 mg/m <sup>3</sup>
Finlandia	OEL STEL (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	100 ppm
Finlandia	Categoria chimica OEL (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	Potenziale assorbimento cutaneo
Finlandia	OEL BLV (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	Parametro: Acido metilippurico - Mezzo: urine - Tempo di campionamento: dopo il turno
Francia	OEL STEL (base giuridica: INRS ED 984)	442 mg/m <sup>3</sup> (limite restrittivo)
Francia	OEL STEL (base giuridica: INRS ED 984)	100 ppm (limite restrittivo)
Francia	OEL TWA (base giuridica: INRS ED 984)	221 mg/m <sup>3</sup> (limite restrittivo)

# MED10-6670 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Francia	OEL TWA (base giuridica: INRS ED 984)	50 ppm (limite restrittivo)
Francia	Categoria chimica OEL (base giuridica: INRS ED 984)	Rischio di assorbimento cutaneo
Francia	OEL BLV (base giuridica: Decreto 2009-1570)	1500 mg/g creatinina Parametro: Acido metilippurico - Mezzo: urine - Tempo di campionamento: fine turno
Germania	OEL TWA (base giuridica: TRGS 900)	220 mg/m <sup>3</sup> (tutti gli isomeri)
Germania	OEL TWA (base giuridica: TRGS 900)	50 ppm (tutti gli isomeri)
Germania	OEL BLV (base giuridica: TRGS 903)	2000 mg/l Parametro: Acido metilippurico (tolurico) - Mezzo: urine - Tempo di campionamento: fine turno (tutti gli isomeri)
Germania	Categoria chimica OEL (base giuridica: TRGS 900)	Notazione cutanea (tutti gli isomeri)
Gibilterra	OEL TWA (base giuridica: LN. 2018/181)	221 mg/m <sup>3</sup> (puro)
Gibilterra	OEL TWA (base giuridica: LN. 2018/181)	50 ppm (puro)
Gibilterra	OEL STEL (base giuridica: LN. 2018/181)	442 mg/m <sup>3</sup> (puro)
Gibilterra	OEL STEL (base giuridica: LN. 2018/181)	100 ppm (puro)
Gibilterra	Categoria chimica OEL (base giuridica: LN. 2018/181)	Notazione cutanea (sostanza pura)
Grecia	OEL TWA (base giuridica: PWHSE)	435 mg/m <sup>3</sup>
Grecia	OEL TWA (base giuridica: PWHSE)	100 ppm
Grecia	OEL STEL (base giuridica: PWHSE)	650 mg/m <sup>3</sup>
Grecia	OEL STEL (base giuridica: PWHSE)	150 ppm
Grecia	Categoria chimica OEL (base giuridica: PWHSE)	Pelle - potenziale di assorbimento cutaneo
Ungheria	OEL TWA (base giuridica: Decreto n. 05/2020)	221 mg/m <sup>3</sup>
Ungheria	OEL STEL (base giuridica: Decreto n. 05/2020)	442 mg/m <sup>3</sup>
Ungheria	Categoria chimica OEL (base giuridica: Decreto n. 05/2020)	Potenziale assorbimento cutaneo
Irlanda	OEL TWA (base giuridica: 2020 COP)	221 mg/m <sup>3</sup>
Irlanda	OEL TWA (base giuridica: 2020 COP)	50 ppm
Irlanda	OEL STEL (base giuridica: 2020 COP)	442 mg/m <sup>3</sup>
Irlanda	OEL STEL (base giuridica: 2020 COP)	100 ppm
Irlanda	Categoria chimica OEL (base giuridica: Decreto n. 05/2020)	Potenziale assorbimento cutaneo
USA ACGIH	OEL TWA (base giuridica: IMDFN1)	100 ppm
USA ACGIH	OEL STEL (base giuridica: IMDFN1)	150 ppm
USA ACGIH	Valore BEI (base giuridica: IMDFN1)	1,5 g/g creatinina Parametro: Acidi metilippurici - Mezzo: urine - Tempo di campionamento: fine turno
Italia	OEL TWA (base giuridica: Decreto 81)	221 mg/m <sup>3</sup> (puro)
Italia	OEL TWA (base giuridica: Decreto 81)	50 ppm (puro)
Italia	OEL STEL (base giuridica: Decreto 81)	442 mg/m <sup>3</sup> (puro)
Italia	OEL STEL (base giuridica: Decreto 81)	100 ppm (puro)
Italia	Categoria chimica OEL (base giuridica: Decreto 81)	pele - potenziale di assorbimento cutaneo (sostanza pura)
Lettonia	OEL TWA (base giuridica: Reg. n. 325)	221 mg/m <sup>3</sup>
Lettonia	OEL TWA (base giuridica: Reg. n. 325)	50 ppm
Lettonia	Categoria chimica OEL (base giuridica: Reg. n. 325)	Pelle - possibilità di esposizione cutanea
Lituania	OEL TWA (base giuridica: HN 23:2011)	221 mg/m <sup>3</sup> (isomeri miscelati, puro)
Lituania	OEL TWA (base giuridica: HN 23:2011)	50 ppm (isomeri miscelati, puro)
Lituania	OEL STEL (base giuridica: HN 23:2011)	442 mg/m <sup>3</sup> (isomeri miscelati, puro)
Lituania	OEL STEL (base giuridica: A-N 684)	100 ppm (isomeri miscelati, puro)
Lituania	Categoria chimica OEL (base giuridica: HN 23:2011)	Notazione cutanea
Lussemburgo	OEL TWA (base giuridica: A-N 684)	221 mg/m <sup>3</sup>
Lussemburgo	OEL TWA (base giuridica: A-N 684)	50 ppm
Lussemburgo	OEL STEL (base giuridica: A-N 684)	442 mg/m <sup>3</sup>
Lussemburgo	OEL STEL (base giuridica: A-N 684)	100 ppm
Lussemburgo	Categoria chimica OEL (base giuridica: A-N 684)	Possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle
Malta	OEL TWA (base giuridica: MOHSAA Ch. 424)	221 mg/m <sup>3</sup> (puro)
Malta	OEL TWA (base giuridica: MOHSAA Ch. 424)	50 ppm (puro)
Malta	OEL STEL (base giuridica: MOHSAA Ch. 424)	442 mg/m <sup>3</sup> (puro)
Malta	OEL STEL (base giuridica: MOHSAA Ch. 424)	100 ppm (puro)
Malta	Categoria chimica OEL (base giuridica: MOHSAA)	Possibilità di assunzione significativa attraverso la pelle

# MED10-6670 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

	Ch. 424)	(sostanza pura)
Paesi Bassi	OEL TWA (base giuridica: OWCRLV)	210 mg/m <sup>3</sup>
Paesi Bassi	OEL STEL (base giuridica: OWCRLV)	442 mg/m <sup>3</sup>
Norvegia	OEL TWA (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	108 mg/m <sup>3</sup>
Norvegia	OEL TWA (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	25 ppm
Norvegia	OEL STEL (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	135 mg/m <sup>3</sup> (valore calcolato)
Norvegia	OEL STEL (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	37,5 ppm (valore calcolato)
Norvegia	Categoria chimica OEL (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	Notazione cutanea
Polonia	OEL TWA (base giuridica: Dz. U. 2020 n. 61)	100 mg/m <sup>3</sup> (miscela di isomeri)
Polonia	OEL TWA (base giuridica: Dz. U. 2020 n. 61)	200 mg/m <sup>3</sup> (miscela di isomeri)
Portogallo	OEL TWA (base giuridica: norma portoghese NP 1796:2014)	221 mg/m <sup>3</sup> (valore limite indicativo)
Portogallo	OEL TWA (base giuridica: norma portoghese NP 1796:2014)	50 ppm (valore limite indicativo)
Portogallo	OEL STEL (base giuridica: norma portoghese NP 1796:2014)	442 mg/m <sup>3</sup> (valore limite indicativo)
Portogallo	OEL STEL (base giuridica: norma portoghese NP 1796:2014)	100 ppm (valore limite indicativo)
Portogallo	Categoria chimica OEL (base giuridica: norma portoghese NP 1796:2014)	A4 - Non classificabile come cancerogeno per l'uomo, pelle - possibilità di esposizione cutanea
Romania	OEL TWA (base giuridica: Dec. gov. n. 1218)	221 mg/m <sup>3</sup> (puro)
Romania	OEL TWA (base giuridica: Dec. gov. n. 1218)	50 ppm (puro)
Romania	OEL STEL (base giuridica: Dec. gov. n. 1218)	442 mg/m <sup>3</sup> (puro)
Romania	OEL STEL (base giuridica: Dec. gov. n. 1218)	100 ppm (puro)
Romania	Categoria chimica OEL (base giuridica: Dec. gov. n. 1218)	Notazione cutanea (sostanza pura)
Romania	OEL BLV (base giuridica: Dec. gov. n. 1218)	3 g/l Parametro: Acido metilippurico - Mezzo: urine - Tempo di campionamento: fine turno
Slovacchia	OEL TWA (base giuridica: Dec. gov. 33/2018)	221 mg/m <sup>3</sup>
Slovacchia	OEL TWA (base giuridica: Dec. gov. 33/2018)	50 ppm
Slovacchia	OEL STEL (base giuridica: Dec. gov. 33/2018)	442 mg/m <sup>3</sup>
Slovacchia	Categoria chimica OEL (base giuridica: Dec. gov. 33/2018)	Potenziale assorbimento cutaneo
Slovacchia	OEL BLV (base giuridica: Dec. gov. 33/2018)	1,5 mg/l Parametro: Xilene - Mezzo: sangue - Tempo di campionamento: fine dell'esposizione o del turno di lavoro (tutti gli isomeri) 2000 mg/l Parametro: Acido metilippurico - Mezzo: urine - Tempo di campionamento: fine dell'esposizione o del turno di lavoro
Slovenia	OEL TWA (base giuridica: n. 79/19)	221 mg/m <sup>3</sup>
Slovenia	OEL TWA (base giuridica: n. 79/19)	50 ppm
Slovenia	OEL STEL (base giuridica: n. 79/19)	442 mg/m <sup>3</sup>
Slovenia	OEL STEL (base giuridica: n. 79/19)	100 ppm
Slovenia	Categoria chimica OEL (base giuridica: n. 79/19)	Potenziale assorbimento cutaneo
Spagna	OEL TWA (base giuridica: OELCAIS)	221 mg/m <sup>3</sup> (valore limite indicativo)
Spagna	OEL TWA (base giuridica: OELCAIS)	50 ppm (valore limite indicativo)
Spagna	OEL STEL (base giuridica: OELCAIS)	442 mg/m <sup>3</sup>
Spagna	OEL STEL (base giuridica: OELCAIS)	100 ppm
Spagna	Categoria chimica OEL (base giuridica: OELCAIS)	Pelle - potenziale di assorbimento cutaneo
Spagna	OEL BLV (base giuridica: OELCAIS)	1 g/g creatinina Parametro: Acidi metilippurici - Mezzo: urine - Tempo di campionamento: fine turno
Svezia	OEL TLV (base giuridica: AFS 2018:1)	221 mg/m <sup>3</sup> (xilene)
Svezia	OEL TLV (base giuridica: AFS 2018:1)	50 ppm (xilene)
Svezia	OEL STEL (base giuridica: AFS 2018:1)	442 mg/m <sup>3</sup> (xilene)
Svezia	OEL STEL (base giuridica: AFS 2018:1)	100 ppm (xilene)
Svezia	Categoria chimica OEL (base giuridica: AFS 2018:1)	Notazione cutanea
Svizzera	OEL STEL (base giuridica: OLVSNAlF)	870 mg/m <sup>3</sup>
Svizzera	OEL STEL (base giuridica: OLVSNAlF)	200 ppm
Svizzera	OEL TWA (base giuridica: OLVSNAlF)	435 mg/m <sup>3</sup>
Svizzera	OEL TWA (base giuridica: OLVSNAlF)	100 ppm

# MED10-6670 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Svizzera	Categoria chimica OEL (base giuridica: OLVSNAIF)	Notazione cutanea
Svizzera	OEL BLV (base giuridica: OLVSNAIF)	2 g/l Parametro: Acido metilippurico - Mezzo: urine - Tempo di campionamento: fine turno

### 8.2. Controlli dell'esposizione

#### Controlli tecnici idonei

Assicurare un'adeguata ventilazione, specialmente in zone chiuse. Utilizzare impianti a prova di esplosione. Seguire le corrette procedure di messa a terra per evitare le scariche di elettricità statica. Usare rilevatori di gas nei casi in cui potrebbero essere rilasciati gas o vapori infiammabili. Nelle immediate vicinanze di qualsiasi luogo in cui sussista il rischio potenziale di esposizione devono essere disponibili punti di irrigazione oculare d'emergenza e docce di sicurezza. Assicurarsi che siano rispettate tutte le normative nazionali/locali.

#### Dispositivo di protezione individuale

Guanti. Indumenti protettivi. Occhiali protettivi. Ventilazione insufficiente: indossare un apparecchio di protezione respiratoria. Maschera facciale. I dispositivi di protezione individuale devono essere scelti in conformità al Regolamento (UE) 2016/425, agli standard CEN e previa discussione con il loro fornitore.



#### Materiali per indumenti protettivi

Materiali e tessuti resistenti alle sostanze chimiche. Indossare indumenti completamente ignifughi o in tessuti ritardanti di fiamma. Indumenti resistenti alla corrosione.

#### Protezione per le mani Protezione per gli occhi

Indossare guanti protettivi.  
Occhiali di sicurezza per sostanze chimiche e maschera facciale.

#### Protezione della pelle e del corpo

Indossare indumenti protettivi adeguati.

#### Protezione delle vie respiratorie

In caso di superamento dei limiti di esposizione o di comparsa di irritazioni, indossare una protezione per le vie respiratorie approvata. Quando la ventilazione del locale è insufficiente, in caso di atmosfera povera di ossigeno o se i livelli d'esposizione non sono noti, indossare una protezione approvata per le vie respiratorie.

#### Altre informazioni

Durante l'uso, non mangiare, bere o fumare.

## SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	Liquido
Colore, aspetto	Da incolore a giallo
Odore	Solvente
Soglia olfattiva	Nessun dato disponibile
pH	Nessun dato disponibile
Velocità di evaporazione	Nessun dato disponibile
Punto di fusione	Nessun dato disponibile
Punto di congelamento	Nessun dato disponibile
Punto di ebollizione	140 °C (284 °F)
Punto di infiammabilità	27 °C (80,6 °F)

# MED10-6670 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Temperatura di autoaccensione	Nessun dato disponibile
Temperatura di decomposizione	Nessun dato disponibile
Infiammabilità (solidi/gas)	Non applicabile
Tensione di vapore	Nessun dato disponibile
Densità di vapore relativa a 20 °C	Nessun dato disponibile
Densità relativa	< 1 (acqua = 1)
Solubilità	Nessun dato disponibile
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua	Nessun dato disponibile
Viscosità	Nessun dato disponibile
Proprietà esplosive	Nessun dato disponibile
Proprietà ossidanti	Nessun dato disponibile
Limiti di esplosività	Nessun dato disponibile
Rapporto aspetto particelle	Non applicabile
Stato di aggregazione delle particelle	Non applicabile
Stato di agglomerazione delle particelle	Non applicabile
Area di superficie specifica delle particelle	Non applicabile
Polverosità delle particelle	Non applicabile

### 9.2. Altre informazioni

Contenuto COV	10 - 20%
---------------	----------

## SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

### 10.1. Reattività

Reagisce violentemente con sostanze molto comburenti. Aumentato rischio di incendio o esplosione. Può idrolizzarsi con acqua per formare acido acetico.

### 10.2. Stabilità chimica

Liquido e vapori infiammabili. Possono formarsi miscele di vapore-aria infiammabili o esplosive.

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non si verifica polimerizzazione pericolosa.

### 10.4. Condizioni da evitare

Luce solare diretta, temperature estremamente alte o basse, calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme libere, materiali incompatibili e altre fonti di accensione.

### 10.5. Materiali incompatibili

Acidi forti, basi forti, forti ossidanti. Acqua. Condensa.

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Dall'idrolisi: acido acetico. La decomposizione termica può produrre: Ossidi di carbonio (CO, CO<sub>2</sub>). Ossidi di metalli. Ossidi di silicio. Si decompone sopra i 150 °C (>300 °F) rilasciando vapori di formaldeide. La formaldeide è un potenziale cancerogeno e può agire come potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie e della pelle. La formaldeide può anche causare irritazione oculare e delle vie respiratorie.

## SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

### 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Vie di esposizione probabili	Cutanea; contatto con gli occhi; ingestione; inalazione
Tossicità acuta (orale)	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Tossicità acuta (cutanea)	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)

# MED10-6670 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Tossicità acuta (inalazione)	Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Silanetriolo, etil-, triacetato (17689-77-9)	
LD50 orale, ratto	1460 mg/kg
Ottametiltrisilossano (107-51-7)	
LD50 orale, ratto	> 2000 mg/kg
LD50 cutanea ratto	> 2000 mg/kg
LC50 inalazione, ratto	> 22,6 mg/l/4 ore
Alcool isopropilico (67-63-0)	
LD50 orale	4384 mg/kg
LD50 cutanea, coniglio	12956 mg/kg (16,4 ml/kg peso corporeo)
LC50 inalazione, ratto	> 10000 ppm (tempo di esposizione: 6 ore)
Metil vinil-ciclosilossano (2554-06-5)	
LD50 orale, ratto	> 4800 mg/kg (read-across, nessun decesso)
LD50 cutanea, coniglio	> 2000 mg/kg (nessun decesso)
LC50 inalazione, ratto	> 1,32 mg/l/4 ore
Massa di reazione di etilbenzene e xilene	
LD50 orale, ratto	3523 mg/kg
LC50 inalazione, ratto	6700 ppm/4 ore
Corrosione cutanea/irritazione cutanea	Provoca gravi ustioni cutanee.
Danni/irritazioni oculari	Provoca gravi lesioni oculari.
Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Mutagenicità sulle cellule germinali	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Cancerogenicità	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Tossicità per la riproduzione	Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta	Può provocare danni agli organi (organi uditivi) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
Pericolo in caso di aspirazione	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Sintomi/lesioni dopo l'inalazione	Può avere effetti corrosivi per le vie respiratorie.
Sintomi/lesioni dopo il contatto con la pelle	Provoca grave irritazione che si sviluppa in ustioni da sostanze chimiche.
Sintomi/lesioni dopo il contatto con gli occhi	Causa danni permanenti a cornea, iride o congiuntiva.
Sintomi/lesioni dopo l'ingestione	Può causare ustioni o irritazioni alle mucose della bocca, della gola e del tratto gastrointestinale. Durante l'ingestione o il vomito può verificarsi aspirazione nei polmoni che può danneggiare i polmoni.
Sintomi cronici	Può provocare danni agli organi (organi uditivi) in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Sospettato di nuocere al feto. Può nuocere alla fertilità.

### 11.2. Informazioni su altri pericoli

Sulla base dei dati disponibili, la sostanza (o le sostanze) non elencata di seguito in questa miscela non ha proprietà che alterano il sistema endocrino per gli esseri umani in quanto non soddisfa i

# MED10-6670 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

criteri stabiliti nella sezione A del Regolamento (UE) n. 2017/2100 e/o i criteri stabiliti nel Regolamento (UE) 2018/605 o le informazioni relative alla sostanza (o alle sostanze) non sono necessarie.

## SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

### 12.1. Tossicità

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a breve termine (acuta)

Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a lungo termine (cronico)

Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)

Ottametiltrisilossano (107-51-7)	
LC50, pesce	> 19,4 µg/l (tempo di esposizione: 96 ore - Specie: <i>Oncorhynchus mykiss</i> [flusso continuo]) (nessuna mortalità)
Alcool isopropilico (67-63-0)	
LC50, pesce [1]	9640 mg/l (tempo di esposizione: 96 ore - Specie: <i>Pimephales promelas</i> [flusso continuo])
CE50, crostacei	13299 mg/l (tempo di esposizione: 48 ore - Specie: <i>Daphnia magna</i> )
CE50, altri organismi acquatici [1]	1000 mg/l (tempo di esposizione: 96 ore - Specie: <i>Desmodesmus subspicatus</i> )
LC50, pesce [2]	11130 mg/l (tempo di esposizione: 96 ore - Specie: <i>Pimephales promelas</i> [statico])
CE50, altri organismi acquatici [2]	1000 mg/l (tempo di esposizione: 72 ore - Specie: <i>Desmodesmus subspicatus</i> )

### 12.2. Persistenza e degradabilità

MED10-6670 Part A	
Persistenza e degradabilità	Non determinate.

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

MED10-6670 Part A	
Potenziale di bioaccumulo	Non determinate.
Ottametiltrisilossano (107-51-7)	
BCF Pesce	7730 l/kg (corpo intero w.w.)
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	6,598 a 25,3 °C
Alcool isopropilico (67-63-0)	
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	0,05 a 25 °C
Metil vinil-ciclosilossano (2554-06-5)	
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	6,47
Massa di reazione di etilbenzene e xilene	
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	3,49 (a 30 °C (a pH >=5-<=8))

### 12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Non contiene sostanze PBT/vPvB >= 0,1% valutate in conformità al regolamento REACH Allegato XVIII

### 12.6. Proprietà che alterano il sistema endocrino

Sulla base dei dati disponibili, la sostanza (o le sostanze) non elencata di seguito in questa miscela non ha proprietà che alterano il sistema endocrino per gli organismi non bersaglio in quanto non soddisfa i criteri stabiliti nella sezione B del Regolamento (UE) n. 2017/2100 e/o i criteri stabiliti nel Regolamento (UE) 2018/605 o le informazioni relative alla sostanza (o alle sostanze) non sono necessarie.

# MED10-6670 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

### 12.7. Altri effetti avversi

Altre informazioni Non disperdere nell'ambiente.

## SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Raccomandazioni per lo smaltimento del prodotto/dell'imballaggio Smaltire i contenuti/il contenitore in conformità alle normative locali, regionali, nazionali e internazionali.

Ulteriori informazioni Maneggiare con cura i contenitori vuoti, poiché i vapori residui sono infiammabili.

Ecologia - materiali di rifiuto Non disperdere nell'ambiente.

## SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Le descrizioni di spedizione qui riportate sono state preparate in linea con determinate supposizioni al momento della pubblicazione della SDS e possono essere differenti in base ad alcune variabili note o sconosciute al momento della pubblicazione.

In conformità ad ADR/RID/IMDG/IATA/ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
<b>14.1. Numero ONU o numero ID</b>				
UN 2920	UN 2920	UN 2920	UN 2920	UN 2920
<b>14.2. Nome di spedizione dell'ONU</b>				
LIQUIDO CORROSIVO, INFIAMMABILE, N.A.S. (Silanetriolo, etil-, triacetato; Massa di reazione di etilbenzene e xilene)	LIQUIDO CORROSIVO, INFIAMMABILE, N.A.S. (Silanetriolo, etil-, triacetato; Massa di reazione di etilbenzene e xilene)	Liquido corrosivo, infiammabile, N.A.S. (Silanetriolo, etil-, triacetato; Massa di reazione di etilbenzene e xilene)	LIQUIDO CORROSIVO, INFIAMMABILE, N.A.S. (Silanetriolo, etil-, triacetato; Massa di reazione di etilbenzene e xilene)	LIQUIDO CORROSIVO, INFIAMMABILE, N.A.S. (Silanetriolo, etil-, triacetato; Massa di reazione di etilbenzene e xilene)
<b>14.3. Classe di pericolo del trasporto</b>				
8 (3)	8 (3)	8 (3)	8 (3)	8 (3)
<b>14.4. Gruppo di imballaggio</b>				
II	II	II	II	II
<b>14.5. Pericoli per l'ambiente</b>				
Pericoloso per l'ambiente: No	Pericoloso per l'ambiente: No Inquinante marino: No	Pericoloso per l'ambiente: No	Pericoloso per l'ambiente: No	Pericoloso per l'ambiente: No

### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

### 14.7. Trasporto marittimo in lotti secondo gli strumenti IMO

Non applicabile



# MED10-6670 Part A

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

## SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### 15.1.1. Regolamenti UE

##### 15.1.1.1. Informazioni su REACH Allegato XVII

Non contiene sostanze elencate nell'allegato XVII del REACH (Condizioni di restrizione)

##### 15.1.1.2. Informazioni sull'elenco di sostanze candidate REACH

Non contiene sostanze elencate nell'elenco di sostanze candidate REACH

##### 15.1.1.3. POP (2019/1021) - Informazioni sugli inquinanti organici persistenti

Non contiene sostanze riportate nell'elenco POP (Regolamento UE 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti)

##### 15.1.1.4. Regolamento PIC UE (649/2012) - Informazioni su esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

Non contiene sostanze riportate nell'elenco PIC (Regolamento UE 649/2012 relativo all'esportazione e all'importazione di sostanze chimiche pericolose)

##### 15.1.1.5. Informazioni su REACH Allegato XIV

Non contiene sostanze riportate nell'allegato XIV (elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione) del REACH

##### 15.1.1.6. Informazioni sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1005/2009)

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

##### 15.1.1.7. Informazioni inventario CE

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

##### 15.1.1.8. Altre informazioni

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

#### 15.1.2. Regolamenti nazionali

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

#### 15.1.3. Inventari internazionali

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non sono state condotte valutazioni della sicurezza chimica

## SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

Data di preparazione o ultima revisione 21/06/2023

Fonti dei dati Le informazioni e i dati ottenuti e utilizzati nella creazione di questa scheda di dati di sicurezza possono provenire da iscrizioni a database, siti Web di organismi di regolamentazione governativi ufficiali, informazioni specifiche del fornitore o del fabbricante di ingredienti/prodotti e/o risorse che includono dati e classificazioni specifici della sostanza ai sensi di GHS o della successiva adozione di GHS.

Altre informazioni Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Testo completo delle dichiarazioni H:

Tossic. acuta 4 (cutanea)	Tossicità acuta (cutanea), Categoria 4
Tossic. acuta 4 (inalazione: vapore)	Tossicità acuta (inalazione: vapore), Categoria 4
Tossic. acuta 4 (orale)	Tossicità acuta (orale), Categoria 4
Toss. asp. 1	Pericolo in caso di aspirazione, Categoria 1

# MED10-6670 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Les. oculare 1	Lesione oculare grave/irritazione oculare grave, Categoria 1
Irrit. oculare 2	Lesione oculare grave/Irritazione oculare grave, Categoria 2
Liq. infiamm. 2	Liquidi infiammabili, Categoria 2
Liq. infiamm. 3	Liquidi infiammabili, Categoria 3
H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H302	Nocivo se ingerito.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H312	Nocivo per contatto con la pelle.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H332	Nocivo se inalato.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H360Fd	Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.
H373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
Ripr. 1B	Tossicità per la riproduzione, Categoria 1B
Corr. cutanea 1B	Corrosione cutanea/irritazione cutanea, Categoria 1, Sotto-categoria 1B
Irrit. cutanea 2	Corrosione cutanea/irritazione cutanea, Categoria 2
STOT RE 2	Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - Esposizione ripetuta, Categoria 2
STOT SE 3	Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - Esposizione singola, Categoria 3, Narcosi

Classificazione e procedura usate per ricavare la classificazione per le miscele ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]:

Liq. infiamm. 3	Sulla base dei dati del test
Corr. cutanea 1B	Metodo di calcolo
Les. oculare 1	Metodo di calcolo
Ripr. 1B	Metodo di calcolo
STOT RE 2	Metodo di calcolo
Toss. asp. 1	Giudizio dell'esperto

### Indicazione dei cambiamenti

Sezione	Modifica	Data della modifica	Versione
1	Testo modificato	21/06/2023	5.0
2	Classificazione modificata; testo modificato	21/06/2023	5.0
3	Dati modificati; testo modificato	21/06/2023	5.0
4	Testo modificato	21/06/2023	5.0
5	Testo modificato	21/06/2023	5.0
6	Testo modificato	21/06/2023	5.0
7	Testo modificato	21/06/2023	5.0
8	Dati modificati; testo modificato	21/06/2023	5.0
9	Dati modificati	21/06/2023	5.0
10	Testo modificato	21/06/2023	5.0
11	Dati modificati; testo modificato	21/06/2023	5.0
12	Dati modificati; testo modificato	21/06/2023	5.0
13	Testo modificato	21/06/2023	5.0
14	Testo modificato	21/06/2023	5.0
15	Testo modificato	21/06/2023	5.0
16	Testo modificato	21/06/2023	5.0

### Abbreviazioni e acronimi

ACGIH - Conferenza americana degli igienisti industriali governativi  
ADN - Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna  
ADR - Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada  
STA - Sfima della tossicità acuta  
BCF - Fattore di bioconcentrazione  
BEI - Indici di esposizione biologica (BEI)  
BOD - Richiesta biochimica di ossigeno  
N. CAS - Numero del Chemical Abstracts Service  
CLP - Regolamento sulla classificazione, sull'etichettatura e

NDS - Najwyższe Dopuszczalne Stezenie  
NDSCh - Najwyższe Dopuszczalne Stezenie Chwilowe  
NDSP - Najwyższe Dopuszczalne Stezenie Pulapowe  
NOAEL - Livello senza effetti avversi osservati  
NOEC - Concentrazione senza effetti osservati  
NRD - Nevirsytinas Ribinis Dydis  
NTP - Programma nazionale di tossicologia  
OEL - Limiti di esposizione professionale  
PBT - Persistente, bioaccumulabile e tossico  
PEL - Limite di esposizione ammissibile  
pH - Idrogeno potenziale  
REACH - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione

# MED10-6670 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

sull'imballaggio (CE) n. 1272/2008  
COD - Richiesta chimica di ossigeno  
CE - Comunità europea  
CE50 - Concentrazione efficace mediana  
CEE - Comunità economica europea  
EINECS - Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale  
N. EmS (incendio) - Piano di emergenza incendio IMDG  
N. EmS (fuoriuscite) - Piano di emergenza fuoriuscite IMDG  
UE - Unione europea  
CrE50 - CE50 in Termini di riduzione del tasso di crescita  
GHS - Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche  
IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro  
IATA - Associazione Internazionale del Trasporto Aereo  
Codice IBC - Codice internazionale trasporto carichi chimici alla rinfusa  
IMDG - Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose  
IPRV - Ilgalaikio Poveikio Ribinis Dydis  
IOELV - Valori limite indicativi di esposizione professionale  
LC50 - Concentrazione letale mediana  
LD50 - Dose letale mediana  
LOAEL - Livello di effetto avverso più basso osservato  
LOEC - Minima concentrazione con effetti significativi  
Log Koc - Coefficiente di ripartizione carbone organico del suolo-acqua  
Log Kow - Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua  
Log Pow - Rapporto tra le concentrazioni all'equilibrio (Ci) di una sostanza disciolta in un sistema costituito da due solventi pressoché immiscibili, in questo caso ottanolo e acqua  
MAK - Concentrazione massima sul luogo di lavoro/Concentrazione massima ammissibile  
MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento

### Valore limite base giuridica\*

\*Include quanto segue ed eventuali normative/disposizioni correlate e successivi emendamenti

**UE - 2019/1831 UE in conform. a 98/24/CE** - Direttiva 2019/1831/UE del 24 ottobre 2019 che stabilisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale ai sensi della Direttiva del Consiglio 98/24/CE e modifica delle Direttive della Commissione 2000/39/CE.

**UE - 2019/1243/UE e 98/24/CE** - Direttiva del Consiglio 98/24/CE sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi connessi agli agenti chimici sul lavoro e Regolamento emendativo(UE) 2019/1243.

**Austria - BGBl. II n. 254/2018** - Ordinanza sui valori limite per le sostanze sul posto di lavoro e sui cancerogeni del Ministero federale dell'economia e del lavoro, pubblicata nel 2003, Appendice 1: Elenco delle sostanze, pubblicato tramite: Ministero dell'economia e del lavoro della Repubblica austriaca, modificato con la Gazzetta Governativa II (BGBl. II) n. 119/2004 e BGBl. II n. 242/2006, BGBl. II n. 243/2007, infine modificato attraverso BGBl. I n. 51/2011, BGBl. II n. 186/2015, BGBl. II n. 288/2017 emendato da BGBl. II n. 254/2018.

**Austria - BLV BGBl. II n. 254/2018** - Ordinanza sul monitoraggio sanitario sul posto di lavoro 2008, pubblicata attraverso BGBl. II n. 224/2007 dal Ministro austriaco del lavoro e degli affari sociali, infine modificata attraverso BGBl. II n. 254/2018

**Belgio - Regio decreto 21/01/2020** - Regio decreto che modifica il titolo 1 relativo agli agenti chimici nel Libro VI del codice di benessere sul lavoro, per quanto riguarda l'elenco dei valori limite di esposizione agli agenti chimici e il titolo 2 relativo a cancerogeni, mutageni e reprotossici del Libro VI del codice di benessere sul lavoro (1)

**Bulgaria - Reg. n. 13/10**

Regolamento n. 13 del 30 dicembre 2003 sulla tutela dei lavoratori da pericoli correlati all'esposizione ad agenti chimici sul lavoro, Codice della manodopera Allegato n. 1 Valori limite degli agenti chimici nell'aria dell'ambiente di lavoro e Allegato n. 2 Valori limite biologici degli agenti chimici e dei loro metaboliti (biomarcatori di esposizione) o biomarcatori di effetto Modificato

delle sostanze chimiche  
RID - Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose  
SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata  
SDS - Scheda di dati di sicurezza  
STEL - Limite di esposizione a breve termine  
STOT - Tossicità specifica per organi bersaglio  
TA-Luft - Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft  
TEL TRK - Concentrazioni di orientamento tecnico  
ThOD - Domanda teorica di ossigeno  
TLM - Limite di tolleranza medio  
TLV - Valore limite di soglia  
TPRD - Trumpalaikio Poveikio Ribinis Dydis  
TRGS 510 - Technische Regel für Gefahrstoffe 510 - Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern  
TRGS 552 - Technische Regeln für Gefahrstoffe - N-Nitrosamine  
TRGS 900 - Technische Regel für Gefahrstoffe 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte  
TRGS 903 - Technische Regel für Gefahrstoffe 903 - Biologische Grenzwerte  
TSCA - Legislazione americana sulla gestione delle sostanze chimiche  
TWA - Media ponderata nel tempo  
COV - Composti organici volatili  
VLA-EC - Valor Limite Ambiental Exposición de Corta Duración  
VLA-ED - Valor Limite Ambiental Exposición Diaria  
VLE - Valeur Limite D'exposition  
VME - Valeur Limite De Moyenne Exposition  
vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile  
WEL - Limite di esposizione sul posto di lavoro  
WGK - Wassergefährdungsklasse

**Grecia - PWHSE** - Limiti di esposizione professionale - Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione a determinate sostanze chimiche durante la giornata lavorativa (ultimo emendamento 82/2018) e Limiti di esposizione professionale - Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione a determinate sostanze chimiche cancerogene e mutagene (ultimo emendamento 26/2020) e Decreto presidenziale 212/2006 - Tutela dei lavoratori esposti all'amianto.  
**Ungheria - Decreto 05/2020** - 5/2020. (II. 6) Decreto ITM sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi connessi agli agenti chimici

**Irlanda - 2020 COP** - Codice deontologico per le normative sugli agenti chimici 2020, Allegato 1

**Italia - Decreto 81** - Titolo IX, Allegato XLIII e XXXVIII, Limiti di esposizione professionale e Allegato XXXIX Valori obbligatori dei limiti biologici e monitoraggio della salute, Articolo 1, Legge 123 del 3 agosto 2007, Decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008, Ultimo emendamento: gennaio 2020

**Italia - IMDFN1** - Decreto ministeriale del 20 agosto 1999 Nota finale (1)

**Lettonia - Reg. n. 325** - Regolamento del Consiglio dei Ministri n. 325 - Requisiti di protezione del lavoro in caso di contatto con sostanze chimiche presso i luoghi di lavoro, emendato dal Regolamento del Consiglio dei Ministri n. 92, 163, 407 e n. 11.

**Lituania - HN 23/2011** - Standard di igiene lituano HN 23:2011 Valori limite di esposizione professionale, emendati dall'Ordinanza V-695/A1-272.

**Lussemburgo - A-N 684** - Regolamento granducale del 20 luglio 2018 che modifica il Regolamento granducale del 14 novembre 2016 relativo alla tutela della sicurezza e della salute dei dipendenti contro i rischi associati agli agenti chimici sul posto di lavoro. Gazzetta Ufficiale del Granducato di Lussemburgo, A-N. 684 del 2018

**Malta - MOSHAA Ch. 424** - Legge di Malta sulle autorità per la salute e la sicurezza sul lavoro: Capitolo 424 come modificato da:

# MED10-6670 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

da: 71/2006, 67/2007, 2/2012, 46/2015, 73/2018, 5/2020 e Regolamento n. 10 del 26 settembre 2003 sulla protezione dei lavoratori dai rischi associati all'esposizione a cancerogeni e mutageni al lavoro Allegato n. 1 Limiti di esposizione professionale, modificato da: 8/2004, 46/2015, 5/2020

**Croazia - OG n. 91/2018** - Regolamento sulla protezione dei lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose sul lavoro, valori limite di esposizione e valori limite biologici. Gazzetta Ufficiale n. 91 del 12 ottobre 2018

**Cipro - KDP 16/2019** - Regolamento governativo del Consiglio dei Ministri di Cipro 268/2001 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche) Articolo 38, come modificato dal Regolamento 16/2019 e dal Regolamento del Consiglio dei Ministri 153/2001 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche cancerogene), come modificato dal Regolamento 493/2004 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche cancerogene) E dalla legge 47(I) 2000 - Salute e sicurezza sul lavoro (Amianto), come modificato dal Decreto 316/2006.

**Repubblica Ceca - Reg. 41/2020** - Regolamento 41/2020 che modifica il Regolamento 361/2007 del Coll. recante i limiti di esposizione professionale e successive modifiche

**Repubblica Ceca - Decreto n. 107/2013** - Decreto n. 107/2013 Coll., che modifica il Decreto n. 432/2003 Coll., recante le condizioni per l'applicazione del lavoro in categorie, i valori limite per i parametri dei test di esposizione biologica, la raccolta delle condizioni di materiale biologico per l'esecuzione dei test di esposizione biologica e i requisiti per la segnalazione del lavoro con amianto e agenti biologici

**Danimarca - BEK n. 698 del 28/05/2020** - Ordinanza sui valori limite per sostanze e materiali, L'ordinanza di legge n. 507 del 17 maggio 2011, Appendice 1 - Limiti per l'inquinamento atmosferico, ecc. e Appendice 3 - Valori di esposizione biologica, emendati da: n. 986 dell'11 ottobre 2012, n. 655 del 31 maggio 2018, n. 1458 del 13 dicembre 2019, n. 698 del 28 maggio 2020

**Estonia - Regolamento n. 105** - Requisiti di salute e sicurezza per l'uso di sostanze chimiche e materiali pericolosi contenenti tali sostanze e limiti di esposizione professionale agli agenti chimici Governo della Repubblica, regolamento n. 105 del 20 marzo 2001, emendato il 17 ottobre 2019 e il 17 gennaio 2020.

**Finlandia - HTP-ARVOT 2020** - Concentrazioni notoriamente pericolose, 654/2020 Valori limite di esposizione professionale 2020 Pubblicazioni del Ministero degli affari sociali e della salute 2020:24 Allegati 1, 2 e 3.

**Francia - INRS ED 984** - Valori limite di esposizione professionale agli agenti chimici in Francia Pubblicato nel 2016 dall'INRS Istituto nazionale di ricerca e sicurezza sul lavoro, aggiornato da: Decreto 2016-344, JORF n. 0119, e Decreto 2019-1487.

**Francia - Decreto 2009-1570** - Decreto 2009-1570 del 15 dicembre 2009, relativo al controllo del rischio chimico sui luoghi di lavoro.

**Germania - TRGS 900** - Limiti di esposizione professionale, norme tecniche per sostanze pericolose, ultimo emendamento marzo 2020

**Germania - TRGS 903** - Limiti di soglia biologica (Valori-BGW), norme tecniche per sostanze pericolose, ultimo emendamento marzo 2020

**Gibilterra - LN. 2018/131** - Normative per le fabbriche (Controllo degli agenti chimici sul lavoro) 2003 LN. 2003/035, modificate da LN. 2008/035, LN. 2008/050, LN. 2012/021, LN. 2015/143, LN. 2018/181.

Nota legale 353, 53, 198 e 57.

**Paesi Bassi - OWCLRV** - Regolamento sulle condizioni di lavoro sul lavoro, Valori limite per le sostanze nocive per la salute, Allegato XVIII, aggiornato dal 1° agosto 2020.

**Norvegia - FOR-2020-04-060695** - Regolamento relativo ai valori di azione e ai valori limite per gli agenti fisici e chimici nell'ambiente di lavoro e gli agenti biologici classificati, FOR-2011-12-06-1358, Aggiornato da: FOR-2020-04-06-695, FOR-2020-03-23-402, FOR-2018-12-20-2186, FOR-2018-08-21-1255, FOR-2017-12-20-2353.

**Polonia - Dz. U. 2020 n. 61** - Regolamento del Ministro della famiglia, del lavoro e delle politiche sociali del 12 giugno 2018 sulle massime concentrazioni e intensità di fattori dannosi per la salute consentite nell'ambiente di lavoro Dz.U. 2018 n. 1286 del 12 giugno 2018, Allegato 1 - Elenco dei valori delle massime concentrazioni chimiche e dei fattori di polvere nocivi per la salute ammissibili nell'ambiente di lavoro, modificato da: Dz. U. 2020 n. 61.

**Portogallo - Norma portoghese NP 1796:2014** - Limiti di esposizione professionale e indici di esposizione biologica ad agenti chimici. Tabella 1 - Limiti di esposizione professionale e indici di esposizione biologica ad agenti chimici (OEL), D.L. 35/2020.

**Romania - Dec. gov. n. 1218** - Decisione governativa n. 1218 del 06/09/2006 sui requisiti minimi per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi correlati all'esposizione ad agenti chimici, Allegato n. 1 Valori limite di esposizione professionale nazionali obbligatori per agenti chimici. Modificato con delibera n. 157, 584, 359 e 1.

**Slovacchia - Decreto legislativo 33/2018** - Decreto legislativo della Repubblica Slovacca 33/2018 del 17 gennaio 2018 che modifica il Decreto legislativo della Repubblica Slovacca 355/2006 sulla tutela della salute dei dipendenti quando si lavora con agenti chimici

**Slovenia - n. 79/19** - Regolamento per la protezione dei lavoratori contro i rischi correlati all'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene. Allegato III - Classificazione e livelli vincolanti di sostanze cancerogene o mutagene per l'esposizione professionale. La Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 101/2005. Modificato da 38/15, 79/19. Regolamento per la protezione dei lavoratori contro i rischi correlati all'esposizione a sostanze chimiche sul luogo di lavoro. Repubblica di Slovenia, n. 100/2001. Allegato I - Elenco dei valori limite di esposizione professionale vincolanti. Modificato da 39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19

**Spagna - AFS 2018:1** - ISTITUTO NAZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO. Limiti di esposizione professionale per gli agenti chimici in Spagna. Tabelle 1 e 3. Ultima edizione feb. 2019

**Svezia - AFS 2018:1** - Statuto dell'Autorità svedese per l'ambiente di lavoro, AFS 2018:1

L'Ordinanza dell'Autorità svedese per l'ambiente di lavoro e orientamenti generali sui valori igienici limite

**Svizzera - OLVSNAIF** - Valori limite professionali 2020 Fondo assicurativo nazionale svizzero contro gli incidenti. Elenco dei valori limite biologici (BAT-Werte) ed Elenco dei valori MAK.

Le informazioni fornite in questa scheda di dati di sicurezza (SDS) sono state preparate basandosi su dati che si ritengono accurati al tempo di rilascio di questa SDS. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, NUSIL TECHNOLOGY LLC E LE AZIENDE SUE AFFILIATE ("NUSIL") ESCLUDONO ESPRESSAMENTE QUALSIASI RESPONSABILITÀ SU DICHIARAZIONI E GARANZIE RIGUARDO ALLE INFORMAZIONI IVI CONTENUTE INCLUSE, SENZA LIMITAZIONI, PER QUANTO RIGUARDA ACCURATEZZA, COMPLETEZZA, IDONEITÀ DI SCOPO O UTILIZZO, COMMERCIALIZZABILITÀ, ASSENZA DI VIOLAZIONI, PRESTAZIONI, SICUREZZA, COMPATIBILITÀ E STABILITÀ. La presente SDS è intesa come guida all'uso, alla manipolazione, allo stoccaggio e allo smaltimento appropriati del prodotto a cui

# MED10-6670 Part A

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

---

si riferisce per un personale appositamente qualificato e non è da considerarsi esaustiva. Gli utenti dei prodotti Nusil sono avvisati di eseguire i propri test ed esercitare il proprio giudizio per determinare la sicurezza, l'idoneità e l'uso appropriato, la manipolazione, lo stoccaggio e lo smaltimento di ogni prodotto e combinazione di prodotti per i propri scopi e usi. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, NUSIL DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ SULL'UTILIZZO DEI PRODOTTI NUSIL; INOLTRE L'ACQUIRENTE, UTILIZZANDO I PRODOTTI NUSIL, ACCETTA CHE IN NESSUN CASO NUSIL SARÀ RESPONSABILE DI DANNI SPECIALI, INDIRETTI, ACCIDENTALI, PUNITIVI O CONSEGUENZIALI DI ALCUN TIPO O GENERE, INCLUSI, SENZA LIMITAZIONI, PERDITA DI PROFITTI, DANNI ALLA REPUTAZIONE, RITIRO DEL PRODOTTO O INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ.

SDS Nusil UE GHS (2020/878)

# MED10-6670 Part B

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878  
Data di revisione: 21/06/2023 Data di pubblicazione: 13/12/2013

Versione: 5.0

## SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

### 1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto Miscela  
Nome del prodotto MED10-6670 Part B  
Sinonimi Dispersione siliconica

### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

#### 1.2.1. Principali usi identificati

Uso della sostanza/miscela Per esclusivo uso professionale.

#### 1.2.2. Usi controindicati

Usi controindicati Nessuna informazione supplementare disponibile.

### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

NuSil Technology Europe  
1198 Avenue Maurice Donat  
Le Natura Bt. 2  
06250 Mougins  
France  
+33 4 92 96 93 31  
[productstewardship@avantorsciencesgcc.com](mailto:productstewardship@avantorsciencesgcc.com)  
[www.nusil.com](http://www.nusil.com)

### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza +1 703-527-3887 CHEMTREC (internazionale e marittimo)  
800-424-9300 CHEMTREC (negli USA)  
+(39)-0245557031

## SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

#### Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008

Liq. infiamm. 3 H226  
Tossic. acuta 4 (cutanea) H312  
Tossic. acuta 4 (inalazione: vapore) H332  
Irrit. cutanea 2 H315  
Irrit. oculare 2 H319  
STOT SE 3 H335  
STOT RE 2 H373  
Toss. asp. 1 H304

Testo completo delle classi di pericolo e delle dichiarazioni H: vedere sezione 16

### 2.2. Elementi dell'etichetta

#### Etichettatura ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericolo (CLP)



Avvertenza (CLP) Pericolo  
Indicazioni di pericolo (CLP) H226 - Liquido e vapori infiammabili.

## MED10-6670 Part B

### Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

#### Consigli di prudenza (CLP)

H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.  
H312+H332 - Nocivo a contatto con la pelle o se inalato  
H315 - Provoca irritazione cutanea.  
H319 - Provoca grave irritazione oculare.  
H335 - Può irritare le vie respiratorie.  
H373 - Può provocare danni agli organi (organi uditivi) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.  
P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Non fumare.  
P233 - Tenere il recipiente ben chiuso.  
P240 - Mettere a terra e a massa il contenitore e il dispositivo ricevente.  
P241 - Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione a prova di esplosione.  
P242 - Utilizzare utensili antiscintillamento.  
P243 - Fare in modo di prevenire le scariche elettrostatiche.  
P260 - Non respirare la nebbia, le particelle nebulizzate, i vapori.  
P264 - Lavare con cura le mani, gli avambracci e il viso dopo la manipolazione.  
P271 - Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.  
P280 - Proteggere gli occhi, indossare indumenti/guanti protettivi.  
P301+P310 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.  
P303+P361+P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle.  
P304+P340 - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.  
P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  
P312 - In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.  
P321 - Trattamento specifico (vedere la sezione 4 in questa etichetta).  
P331 - NON provocare il vomito.  
P332+P313 - In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.  
P337+P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste: consultare un medico.  
P362+P364 - Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.  
P370+P378 - In caso di incendio: utilizzare mezzi di estinzione appropriati.  
P403+P235 - Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco.  
P405 - Conservare sotto chiave.  
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in centri di raccolta per

# MED10-6670 Part B

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

rifiuti pericolosi o speciali, in conformità alle normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

### 2.3. Altri pericoli

Altri pericoli che non contribuiscono alla classificazione

L'esposizione può peggiorare condizioni oculari, cutanee o respiratorie preesistenti.

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT/vPvB del regolamento REACH, Allegato XIII La sostanza/miscela non contiene sostanze uguali o superiori allo 0,1% in peso che sono presenti nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59 (1) del REACH per avere proprietà di sostanza che altera il sistema endocrino o identificate come sostanza che altera il sistema endocrino in conformità ai criteri stabiliti nel Regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/2100 o nel Regolamento della Commissione (UE) 2018/605

## SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

### 3.1. Sostanze

Non applicabile

### 3.2. Miscele

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008
Massa di reazione di etilbenzene e xilene	(N. CAS) Non applicabile (N. CE) 905-588-0 (N. REACH) 01-2119539452-40	65-75	Liq. infiamm. 3, H226 Tossic. acuta 4 (cutanea), H312 Tossic. acuta 4 (inalazione: vapore), H332 Irrit. cutanea 2, H315 Irrit. oculare 2, H319 STOT SE 3, H335 STOT RE 2, H373 Toss. asp. 1, H304
Ottamefiltrisilossano	(N. CAS) 107-51-7 (N. CE) 203-497-4	1-5	Liq. infiamm. 3, H226
Silossani e siliconi, dimefil, metil idrogeno	(N. CAS) 68037-59-2	1-5	Irrit. cutanea 2, H315 Irrit. oculare 2, H319 STOT SE 3, H335

Testo completo delle frasi H: vedere la sezione 16

## SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure generali di primo soccorso

Non somministrare mai nulla per via orale a una persona che ha perso conoscenza. In caso di malessere, rivolgersi a un medico (se possibile, mostrare l'etichetta).

Misure di primo soccorso dopo l'inalazione

Portare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in una posizione che favorisca la respirazione. Se necessario, somministrare ossigeno o respirare artificiale. consultare un medico.

Misure di primo soccorso dopo il contatto con la pelle

Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati. Tenere immediatamente in ammollo in acqua l'area colpita per almeno 15 minuti. Contattare immediatamente un centro antiveleni o un dottore/un medico.

Misure di primo soccorso dopo il contatto con gli occhi

Risciacquare immediatamente con acqua per almeno 15 minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un centro antiveleni o un dottore/un medico.



## MED10-6670 Part B

### Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Misure di primo soccorso dopo l'ingestione Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Mettere su un fianco il soggetto colpito. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un dottore/un medico.

#### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/effetti Può irritare le vie respiratorie. Può provocare danni agli organi (organi uditivi) in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Nocivo per contatto con la pelle. Nocivo se inalato. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

Sintomi/effetti dopo l'inalazione L'inalazione può avere effetti avversi per la salute che includono, ma non solo: irritazione, difficoltà respiratorie e perdita di coscienza.

Sintomi/effetti dopo il contatto con la pelle Arrossamento, dolore, gonfiore, prurito, bruciore, secchezza e dermatite. Questo materiale è nocivo se viene a contatto con la pelle e in quantità significative può avere effetti avversi per la salute o causare la morte. Questo materiale può essere assorbito attraverso la pelle e gli occhi.

Sintomi/effetti dopo il contatto con gli occhi Il contatto determina un'irritazione grave con rossore e gonfiore della congiuntiva.

Sintomi/effetti dopo l'ingestione Durante l'ingestione o il vomito può verificarsi aspirazione nei polmoni che può danneggiare i polmoni.

Sintomi cronici Può provocare danni agli organi (organi uditivi) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

#### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

## SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

#### 5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione adeguati Estintore a polvere secca, schiuma resistente all'alcol, anidride carbonica (CO<sub>2</sub>). L'acqua potrebbe essere inefficace, ma deve essere utilizzata per mantenere al fresco i contenitori esposti al fuoco.

Mezzi di estinzione inadeguati Non utilizzare getti d'acqua ad alta pressione. Un getto d'acqua ad alta pressione può propagare il liquido in fiamme.

#### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericolo d'incendio I vapori possono arrivare alla fonte di accensione e provocare un ritorno di fiamma. Galleggia e può riaccendersi sulla superficie dell'acqua. Liquido e vapori infiammabili.

Pericolo di esplosione Possono formarsi miscele di vapore-aria infiammabili o esplosive.

Reattività Il contatto con acqua, alcol, acidi o basi e molti metalli o composti metallici potrebbe liberare idrogeno infiammabile che può formare miscele esplosive nell'aria. Reagisce violentemente con sostanze molto comburenti. Aumentato rischio di incendio o esplosione.

Prodotti combustibili pericolosi Ossidi di carbonio (CO, CO<sub>2</sub>). Gas idrogeno esplosivo. Formaldeide. Ossidi di silicio.

## MED10-6670 Part B

### Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

#### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Misure precauzionali  
antincendio  
Istruzioni antincendio

Prestare la massima attenzione quando si domano incendi di sostanze chimiche.

Utilizzare spruzzi d'acqua o acqua nebulizzata per raffreddare i contenitori esposti. In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona. Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.

Protezione durante lo spegnimento di incendi

Non accedere all'area in cui è presente l'incendio senza dispositivi di protezione adatti, compresa una protezione delle vie respiratorie.

Altre informazioni

Evitare che il deflusso delle soluzioni antincendio penetri in fognature o corsi d'acqua.

## SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Disposizioni generali

Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Non fumare. Prestare particolare attenzione a evitare scariche elettrostatiche. Non respirare i vapori, la nebbia o le particelle nebulizzate.

#### 6.1.1. Per il personale non addetto alle emergenze

Dispositivi di protezione  
Procedure di emergenza

Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati. Evacuare il personale non necessario. Bloccare la perdita se non c'è pericolo.

#### 6.1.2. Per i primi soccorritori

Dispositivi di protezione  
Procedure di emergenza

Dotare il team preposto alla pulizia di protezioni adeguate. Dopo l'arrivo in loco, l'operatore di primo intervento deve riconoscere la presenza di materiali pericolosi, proteggere se stesso e il pubblico, chiudere l'accesso all'area e richiedere l'assistenza di personale qualificato appena le condizioni lo permettono. Eliminare prima le fonti di accensione, quindi ventilare l'area.

### 6.2. Precauzioni ambientali

Prevenire la dispersione nel sistema fognario e nelle acque pubbliche.

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Per il contenimento

Contenere eventuali fuoriuscite con argini o materiali assorbenti per impedire la dispersione e l'ingresso nel sistema fognario o in corsi d'acqua. Come misura precauzionale immediata, isolare eventuali aree di fuoriuscite o perdite in tutte le direzioni. Ventilare l'area.

Metodi per la bonifica

Utilizzare solo utensili antiscintillamento. Non utilizzare acqua per la pulizia. Pulire immediatamente eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in modo sicuro. Assorbire e/o contenere eventuali fuoriuscite con materiale inerte. Non assorbire con materiale combustibile come segatura o materiale a base di cellulosa. Trasferire il materiale versato in un contenitore adatto per lo smaltimento. In caso di fuoriuscite, contattare le autorità competenti.

### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Vedere la sezione 8 per i controlli dell'esposizione e la protezione personale e la sezione 13 per le considerazioni sullo smaltimento.

# MED10-6670 Part B

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

### SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

#### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Pericoli ulteriori durante la lavorazione	Si decompone a temperature superiori a 150 °C (> 300 °F) con il rilascio di vapori di formaldeide. Maneggiare con cura i contenitori vuoti, poiché i vapori residui sono infiammabili.
Precauzioni per la manipolazione sicura	Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Lavare le mani e altre aree esposte con acqua e sapone delicato prima di mangiare, bere o fumare e al momento di lasciare il luogo di lavoro. Evitare di respirare i vapori, la nebbia, gli aerosol. Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche. Utilizzare solo utensili antiscintillamento. Maneggiare con cura i contenitori vuoti, poiché possono ancora rappresentare un pericolo. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
Misure igieniche	Manipolare secondo buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza.

#### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche	Attenersi alle normative in vigore. Fare in modo di prevenire le scariche elettrostatiche. Mettere a terra e a massa il contenitore e il dispositivo ricevente. Utilizzare apparecchiature elettriche, di illuminazione e di ventilazione a prova di esplosione.
Condizioni di conservazione	Conservare secondo i sistemi di classe di conservazione nazionali applicabili. Conservare in un luogo asciutto e fresco. Tenere/conservare al riparo da luce solare diretta, temperature estremamente alte o basse e materiali incompatibili. Conservare sotto chiave/in un luogo sicuro. Conservare in luogo ben ventilato. Tenere il recipiente ben chiuso. Conservare in luogo a prova di incendio.
Materiali incompatibili	Alcoli. Metalli. Acidi forti, basi forti, forti ossidanti. Acqua.

#### 7.3. Usi finali particolari

Per esclusivo uso professionale.

### SEZIONE 8: CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

#### 8.1. Parametri di controllo

Si veda la sezione 16 per la base giuridica delle informazioni sul valore limite nella sezione 8.1, inclusa la legislazione o la disposizione nazionale che dà origine a un dato limite.

Massa di reazione di etilbenzene e xilene		
UE	IOELV TWA (base giuridica: 2019/1831 UE in conf. a 98/24/CE)	221 mg/m <sup>3</sup> (puro)
UE	IOELV TWA (base giuridica: 2019/1831 UE in conf. a 98/24/CE)	50 ppm (puro)
UE	IOELV STEL (base giuridica: 2019/1831 UE in conf. a 98/24/CE)	442 mg/m <sup>3</sup> (puro)
UE	IOELV STEL (base giuridica: 2019/1831 UE in conf. a 98/24/CE)	100 ppm (puro)
UE	Osservazione	Possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle (sostanza pura)
Austria	OEL TWA (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018)	221 mg/m <sup>3</sup> (tutti gli isomeri)
Austria	OEL TWA (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018)	50 ppm (tutti gli isomeri)
Austria	OEL STEL (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018)	442 mg/m <sup>3</sup>

# MED10-6670 Part B

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Austria	OEL STEL (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018)	100 ppm
Belgio	OEL TWA (base giuridica: Regio decreto 21/01/2020)	221 mg/m <sup>3</sup>
Belgio	OEL TWA (base giuridica: Regio decreto 21/01/2020)	50 ppm
Belgio	OEL STEL (base giuridica: Regio decreto 21/01/2020)	442 mg/m <sup>3</sup>
Belgio	OEL STEL (base giuridica: Regio decreto 21/01/2020)	100 ppm
Belgio	Categoria chimica OEL (base giuridica: Regio decreto 21/01/2020)	Pelle, notazione cutanea (sostanza pura)
Bulgaria	OEL TWA (base giuridica: Reg. n. 13/10)	221 mg/m <sup>3</sup> (puro)
Bulgaria	OEL TWA (base giuridica: Reg. n. 13/10)	50 ppm (puro)
Bulgaria	OEL STEL (base giuridica: Reg. n. 13/10)	442 mg/m <sup>3</sup> (puro)
Bulgaria	OEL STEL (base giuridica: Reg. n. 13/10)	100 ppm (puro)
Croazia	OEL TWA (base giuridica: OG n. 91/2018)	221 mg/m <sup>3</sup>
Croazia	OEL TWA (base giuridica: OG n. 91/2018)	50 ppm
Croazia	OEL STEL (base giuridica: OG n. 91/2018)	442 mg/m <sup>3</sup>
Croazia	OEL STEL (base giuridica: OG n. 91/2018)	100 ppm
Croazia	Categoria chimica OEL (base giuridica: OG n. 91/2018)	Notazione cutanea
Croazia	OEL BLV (base giuridica: OG n. 91/2018)	1,5 mg/l Parametro: Xilene - Mezzo: sangue - Tempo di campionamento: alla fine del turno di lavoro (l'assunzione di alcol prima dell'esposizione allo xilene aumenta il risultato) 1,5 g/g creatinina Parametro: Acido metilippurico - Mezzo: urine - Tempo di campionamento: alla fine del turno di lavoro (calcolato sul valore medio della creatinina di 1,2 g/l nell'urina)
Cipro	OEL TWA (base giuridica: KDP 16/2019)	221 mg/m <sup>3</sup>
Cipro	OEL TWA (base giuridica: KDP 16/2019)	50 ppm
Cipro	OEL STEL (base giuridica: KDP 16/2019)	442 mg/m <sup>3</sup>
Cipro	OEL STEL (base giuridica: KDP 16/2019)	100 ppm
Cipro	Categoria chimica OEL (base giuridica: KDP 16/2019)	Pelle - potenziale di assorbimento cutaneo
Repubblica Ceca	OEL TWA (base giuridica: Reg. 41/2020)	200 mg/m <sup>3</sup>
Repubblica Ceca	Categoria chimica OEL (base giuridica: Decreto n. 107/2013)	Potenziale assorbimento cutaneo
Repubblica Ceca	OEL BLV (base giuridica: Reg. 41/2020)	820 µmol/mmol creatinina Parametro: Acido metilippurico - Mezzo: urine - Tempo di campionamento: fine turno 1400 mg/g creatinina Parametro: Acido metilippurico - Mezzo: urine - Tempo di campionamento: fine turno
Danimarca	OEL TWA (base giuridica: BEK n. 698 del 28/05/2020)	109 mg/m <sup>3</sup> (xilene, tutti gli isomeri)
Danimarca	OEL TWA (base giuridica: BEK n. 698 del 28/05/2020)	25 ppm (xilene, tutti gli isomeri)
Estonia	OEL TWA (base giuridica: regolamento n. 105)	200 mg/m <sup>3</sup>
Estonia	OEL TWA (base giuridica: regolamento n. 105)	50 ppm
Estonia	OEL STEL (base giuridica: Regolamento n. 105)	450 mg/m <sup>3</sup>
Estonia	OEL STEL (base giuridica: Regolamento n. 105)	100 ppm
Estonia	Categoria chimica OEL (base giuridica: Regolamento n. 105)	Notazione cutanea
Finlandia	OEL TWA (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	220 mg/m <sup>3</sup>
Finlandia	OEL TWA (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	50 ppm
Finlandia	OEL STEL (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	440 mg/m <sup>3</sup>
Finlandia	OEL STEL (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	100 ppm
Finlandia	Categoria chimica OEL (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	Potenziale assorbimento cutaneo
Finlandia	OEL BLV (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	Parametro: Acido metilippurico - Mezzo: urine - Tempo di campionamento: dopo il turno
Francia	OEL STEL (base giuridica: INRS ED 984)	442 mg/m <sup>3</sup> (limite restrittivo)
Francia	OEL STEL (base giuridica: INRS ED 984)	100 ppm (limite restrittivo)
Francia	OEL TWA (base giuridica: INRS ED 984)	221 mg/m <sup>3</sup> (limite restrittivo)
Francia	OEL TWA (base giuridica: INRS ED 984)	50 ppm (limite restrittivo)
Francia	Categoria chimica OEL (base giuridica: INRS ED 984)	Rischio di assorbimento cutaneo
Francia	OEL BLV (base giuridica: Decreto 2009-1570)	1500 mg/g creatinina Parametro: Acido metilippurico - Mezzo: urine - Tempo di campionamento: fine turno

# MED10-6670 Part B

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Germania	OEL TWA (base giuridica: TRGS 900)	220 mg/m <sup>3</sup> (tutti gli isomeri)
Germania	OEL TWA (base giuridica: TRGS 900)	50 ppm (tutti gli isomeri)
Germania	OEL BLV (base giuridica: TRGS 903)	2000 mg/l Parametro: Acido metilippurico (tolurico) - Mezzo: urine - Tempo di campionamento: fine turno (tutti gli isomeri)
Germania	Categoria chimica OEL (base giuridica: TRGS 900)	Notazione cutanea (tutti gli isomeri)
Gibilterra	OEL TWA (base giuridica: LN. 2018/181)	221 mg/m <sup>3</sup> (puro)
Gibilterra	OEL TWA (base giuridica: LN. 2018/181)	50 ppm (puro)
Gibilterra	OEL STEL (base giuridica: LN. 2018/181)	442 mg/m <sup>3</sup> (puro)
Gibilterra	OEL STEL (base giuridica: LN. 2018/181)	100 ppm (puro)
Gibilterra	Categoria chimica OEL (base giuridica: LN. 2018/181)	Notazione cutanea (sostanza pura)
Grecia	OEL TWA (base giuridica: PWHSE)	435 mg/m <sup>3</sup>
Grecia	OEL TWA (base giuridica: PWHSE)	100 ppm
Grecia	OEL STEL (base giuridica: PWHSE)	650 mg/m <sup>3</sup>
Grecia	OEL STEL (base giuridica: PWHSE)	150 ppm
Grecia	Categoria chimica OEL (base giuridica: PWHSE)	Pelle - potenziale di assorbimento cutaneo
Ungheria	OEL TWA (base giuridica: Decreto n. 05/2020)	221 mg/m <sup>3</sup>
Ungheria	OEL STEL (base giuridica: Decreto n. 05/2020)	442 mg/m <sup>3</sup>
Ungheria	Categoria chimica OEL (base giuridica: Decreto n. 05/2020)	Potenziale assorbimento cutaneo
Irlanda	OEL TWA (base giuridica: 2020 COP)	221 mg/m <sup>3</sup>
Irlanda	OEL TWA (base giuridica: 2020 COP)	50 ppm
Irlanda	OEL STEL (base giuridica: 2020 COP)	442 mg/m <sup>3</sup>
Irlanda	OEL STEL (base giuridica: 2020 COP)	100 ppm
Irlanda	Categoria chimica OEL (base giuridica: Decreto n. 05/2020)	Potenziale assorbimento cutaneo
USA ACGIH	OEL TWA (base giuridica: IMDFN1)	100 ppm
USA ACGIH	OEL STEL (base giuridica: IMDFN1)	150 ppm
USA ACGIH	Valore BEI (base giuridica: IMDFN1)	1,5 g/g creatinina Parametro: Acidi metilippurici - Mezzo: urine - Tempo di campionamento: fine turno
Italia	OEL TWA (base giuridica: Decreto 81)	221 mg/m <sup>3</sup> (puro)
Italia	OEL TWA (base giuridica: Decreto 81)	50 ppm (puro)
Italia	OEL STEL (base giuridica: Decreto 81)	442 mg/m <sup>3</sup> (puro)
Italia	OEL STEL (base giuridica: Decreto 81)	100 ppm (puro)
Italia	Categoria chimica OEL (base giuridica: Decreto 81)	pelle - potenziale di assorbimento cutaneo (sostanza pura)
Lettonia	OEL TWA (base giuridica: Reg. n. 325)	221 mg/m <sup>3</sup>
Lettonia	OEL TWA (base giuridica: Reg. n. 325)	50 ppm
Lettonia	Categoria chimica OEL (base giuridica: Reg. n. 325)	Pelle - possibilità di esposizione cutanea
Lituania	OEL TWA (base giuridica: HN 23:2011)	221 mg/m <sup>3</sup> (isomeri miscelati, puro)
Lituania	OEL TWA (base giuridica: HN 23:2011)	50 ppm (isomeri miscelati, puro)
Lituania	OEL STEL (base giuridica: HN 23:2011)	442 mg/m <sup>3</sup> (isomeri miscelati, puro)
Lituania	OEL STEL (base giuridica: A-N 684)	100 ppm (isomeri miscelati, puro)
Lituania	Categoria chimica OEL (base giuridica: HN 23:2011)	Notazione cutanea
Lussemburgo	OEL TWA (base giuridica: A-N 684)	221 mg/m <sup>3</sup>
Lussemburgo	OEL TWA (base giuridica: A-N 684)	50 ppm
Lussemburgo	OEL STEL (base giuridica: A-N 684)	442 mg/m <sup>3</sup>
Lussemburgo	OEL STEL (base giuridica: A-N 684)	100 ppm
Lussemburgo	Categoria chimica OEL (base giuridica: A-N 684)	Possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle
Malta	OEL TWA (base giuridica: MOHSAA Ch. 424)	221 mg/m <sup>3</sup> (puro)
Malta	OEL TWA (base giuridica: MOHSAA Ch. 424)	50 ppm (puro)
Malta	OEL STEL (base giuridica: MOHSAA Ch. 424)	442 mg/m <sup>3</sup> (puro)
Malta	OEL STEL (base giuridica: MOHSAA Ch. 424)	100 ppm (puro)
Malta	Categoria chimica OEL (base giuridica: MOHSAA Ch. 424)	Possibilità di assunzione significativa attraverso la pelle (sostanza pura)
Paesi Bassi	OEL TWA (base giuridica: OWCRLV)	210 mg/m <sup>3</sup>
Paesi Bassi	OEL STEL (base giuridica: OWCRLV)	442 mg/m <sup>3</sup>
Norvegia	OEL TWA (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	108 mg/m <sup>3</sup>

# MED10-6670 Part B

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Norvegia	OEL TWA (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	25 ppm
Norvegia	OEL STEL (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	135 mg/m <sup>3</sup> (valore calcolato)
Norvegia	OEL STEL (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	37,5 ppm (valore calcolato)
Norvegia	Categoria chimica OEL (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	Notazione cutanea
Polonia	OEL TWA (base giuridica: Dz. U. 2020 n. 61)	100 mg/m <sup>3</sup> (miscela di isomeri)
Polonia	OEL TWA (base giuridica: Dz. U. 2020 n. 61)	200 mg/m <sup>3</sup> (miscela di isomeri)
Portogallo	OEL TWA (base giuridica: norma portoghese NP 1796:2014)	221 mg/m <sup>3</sup> (valore limite indicativo)
Portogallo	OEL TWA (base giuridica: norma portoghese NP 1796:2014)	50 ppm (valore limite indicativo)
Portogallo	OEL STEL (base giuridica: norma portoghese NP 1796:2014)	442 mg/m <sup>3</sup> (valore limite indicativo)
Portogallo	OEL STEL (base giuridica: norma portoghese NP 1796:2014)	100 ppm (valore limite indicativo)
Portogallo	Categoria chimica OEL (base giuridica: norma portoghese NP 1796:2014)	A4 - Non classificabile come cancerogeno per l'uomo, pelle - possibilità di esposizione cutanea
Romania	OEL TWA (base giuridica: Dec. gov. n. 1218)	221 mg/m <sup>3</sup> (puro)
Romania	OEL TWA (base giuridica: Dec. gov. n. 1218)	50 ppm (puro)
Romania	OEL STEL (base giuridica: Dec. gov. n. 1218)	442 mg/m <sup>3</sup> (puro)
Romania	OEL STEL (base giuridica: Dec. gov. n. 1218)	100 ppm (puro)
Romania	Categoria chimica OEL (base giuridica: Dec. gov. n. 1218)	Notazione cutanea (sostanza pura)
Romania	OEL BLV (base giuridica: Dec. gov. n. 1218)	3 g/l Parametro: Acido metilippurico - Mezzo: urine - Tempo di campionamento: fine turno
Slovacchia	OEL TWA (base giuridica: Dec. gov. 33/2018)	221 mg/m <sup>3</sup>
Slovacchia	OEL TWA (base giuridica: Dec. gov. 33/2018)	50 ppm
Slovacchia	OEL STEL (base giuridica: Dec. gov. 33/2018)	442 mg/m <sup>3</sup>
Slovacchia	Categoria chimica OEL (base giuridica: Dec. gov. 33/2018)	Potenziale assorbimento cutaneo
Slovacchia	OEL BLV (base giuridica: Dec. gov. 33/2018)	1,5 mg/l Parametro: Xilene - Mezzo: sangue - Tempo di campionamento: fine dell'esposizione o del turno di lavoro (tutti gli isomeri) 2000 mg/l Parametro: Acido metilippurico - Mezzo: urine - Tempo di campionamento: fine dell'esposizione o del turno di lavoro
Slovenia	OEL TWA (base giuridica: n. 79/19)	221 mg/m <sup>3</sup>
Slovenia	OEL TWA (base giuridica: n. 79/19)	50 ppm
Slovenia	OEL STEL (base giuridica: n. 79/19)	442 mg/m <sup>3</sup>
Slovenia	OEL STEL (base giuridica: n. 79/19)	100 ppm
Slovenia	Categoria chimica OEL (base giuridica: n. 79/19)	Potenziale assorbimento cutaneo
Spagna	OEL TWA (base giuridica: OELCAIS)	221 mg/m <sup>3</sup> (valore limite indicativo)
Spagna	OEL TWA (base giuridica: OELCAIS)	50 ppm (valore limite indicativo)
Spagna	OEL STEL (base giuridica: OELCAIS)	442 mg/m <sup>3</sup>
Spagna	OEL STEL (base giuridica: OELCAIS)	100 ppm
Spagna	Categoria chimica OEL (base giuridica: OELCAIS)	Pelle - potenziale di assorbimento cutaneo
Spagna	OEL BLV (base giuridica: OELCAIS)	1 g/g creatinina Parametro: Acidi metilippurici - Mezzo: urine - Tempo di campionamento: fine turno
Svezia	OEL TLV (base giuridica: AFS 2018:1)	221 mg/m <sup>3</sup> (xilene)
Svezia	OEL TLV (base giuridica: AFS 2018:1)	50 ppm (xilene)
Svezia	OEL STEL (base giuridica: AFS 2018:1)	442 mg/m <sup>3</sup> (xilene)
Svezia	OEL STEL (base giuridica: AFS 2018:1)	100 ppm (xilene)
Svezia	Categoria chimica OEL (base giuridica: AFS 2018:1)	Notazione cutanea
Svizzera	OEL STEL (base giuridica: OLVSNAlF)	870 mg/m <sup>3</sup>
Svizzera	OEL STEL (base giuridica: OLVSNAlF)	200 ppm
Svizzera	OEL TWA (base giuridica: OLVSNAlF)	435 mg/m <sup>3</sup>
Svizzera	OEL TWA (base giuridica: OLVSNAlF)	100 ppm
Svizzera	Categoria chimica OEL (base giuridica: OLVSNAlF)	Notazione cutanea
Svizzera	OEL BLV (base giuridica: OLVSNAlF)	2 g/l Parametro: Acido metilippurico - Mezzo: urine - Tempo di campionamento: fine turno

## 8.2. Controlli dell'esposizione

## MED10-6670 Part B

### Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

#### Controlli tecnici idonei

Nelle immediate vicinanze di qualsiasi luogo in cui sussista il rischio potenziale di esposizione devono essere disponibili punti di irrigazione oculare d'emergenza e docce di sicurezza. Assicurare un'adeguata ventilazione, specialmente in zone chiuse. Assicurarsi che siano rispettate tutte le normative nazionali/locali. Usare rilevatori di gas nei casi in cui potrebbero essere rilasciati gas o vapori infiammabili. Seguire le corrette procedure di messa a terra per evitare le scariche di elettricità statica. Utilizzare impianti a prova di esplosione. Usare rilevatori di gas nei casi in cui potrebbero essere rilasciati gas tossici. Guanti. Indumenti protettivi. Occhiali protettivi. Ventilazione insufficiente: indossare un apparecchio di protezione respiratoria. I dispositivi di protezione individuale devono essere scelti in conformità al Regolamento (UE) 2016/425, agli standard CEN e previa discussione con il loro fornitore.

#### Dispositivo di protezione individuale



#### Materiali per indumenti protettivi

Materiali e tessuti resistenti alle sostanze chimiche. Indossare indumenti completamente ignifughi o in tessuti ritardanti di fiamma.

#### Protezione per le mani

Indossare guanti protettivi.

#### Protezione per gli occhi

Occhiali di sicurezza per sostanze chimiche.

#### Protezione della pelle e del corpo

Indossare indumenti protettivi adeguati.

#### Protezione delle vie respiratorie

In caso di superamento dei limiti di esposizione o di comparsa di irritazioni, indossare una protezione per le vie respiratorie approvata. Quando la ventilazione del locale è insufficiente, in caso di atmosfera povera di ossigeno o se i livelli d'esposizione non sono noti, indossare una protezione approvata per le vie respiratorie.

#### Altre informazioni

Durante l'uso, non mangiare, bere o fumare.

## SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	Liquido
Colore, aspetto	Da incolore a bianco
Odore	Solvente
Soglia olfattiva	Nessun dato disponibile
pH	Nessun dato disponibile
Velocità di evaporazione	Nessun dato disponibile
Punto di fusione	Nessun dato disponibile
Punto di congelamento	Nessun dato disponibile
Punto di ebollizione	140 °C (284 °F)
Punto di infiammabilità	27 °C (80,6 °F)
Temperatura di autoaccensione	Nessun dato disponibile
Temperatura di decomposizione	Nessun dato disponibile
Infiammabilità (solidi/gas)	Non applicabile
Tensione di vapore	Nessun dato disponibile
Densità di vapore relativa a 20 °C	Nessun dato disponibile

# MED10-6670 Part B

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Densità relativa	< 1 (Acqua=1)
Solubilità	Nessun dato disponibile
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua	Nessun dato disponibile
Viscosità	Nessun dato disponibile
Proprietà esplosive	Nessun dato disponibile
Proprietà ossidanti	Nessun dato disponibile
Limiti di esplosività	Nessun dato disponibile
Rapporto aspetto particelle	Non applicabile
Stato di aggregazione delle particelle	Non applicabile
Stato di agglomerazione delle particelle	Non applicabile
Area di superficie specifica delle particelle	Non applicabile
Polverosità delle particelle	Non applicabile

### 9.2. Altre informazioni

Contenuto COV	65-75
---------------	-------

## SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

### 10.1. Reattività

Il contatto con acqua, alcol, acidi o basi e molti metalli o composti metallici potrebbe liberare idrogeno infiammabile che può formare miscele esplosive nell'aria. Reagisce violentemente con sostanze molto comburenti. Aumentato rischio di incendio o esplosione.

### 10.2. Stabilità chimica

Liquido e vapori infiammabili. Possono formarsi miscele di vapore-aria infiammabili o esplosive.

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non si verifica polimerizzazione pericolosa. Il gas idrogeno sviluppato è infiammabile e può formare miscele esplosive con l'aria.

### 10.4. Condizioni da evitare

Luce solare diretta, temperature estremamente alte o basse, calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme libere, materiali incompatibili e altre fonti di accensione.

### 10.5. Materiali incompatibili

Alcoli. Metalli. Acidi forti, basi forti, forti ossidanti. Acqua.

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Può produrre gas idrogeno esplosivo a contatto con sostanze incompatibili o in caso di decomposizione termica. La decomposizione termica può produrre: Ossidi di carbonio (CO, CO<sub>2</sub>). Ossidi di silicio. Si decompone sopra i 150 °C (>300 °F) rilasciando vapori di formaldeide. La formaldeide è un potenziale cancerogeno e può agire come potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie e della pelle. La formaldeide può anche causare irritazione oculare e delle vie respiratorie.

## SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

### 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Vie di esposizione probabili	Cutanea; contatto con gli occhi; ingestione; inalazione
Tossicità acuta (orale)	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Tossicità acuta (cutanea)	Nocivo per contatto con la pelle.
Tossicità acuta (inalazione)	Nocivo se inalato.

MED10-6670 Part B

ATE CLP (cutanea)

1571 mg/kg di peso corporeo



## MED10-6670 Part B

### Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

ATE CLP (vapori)	15,71 mg/l/4 ore
Ottamefiltrisilossano (107-51-7)	
LD50 orale, ratto	> 2000 mg/kg
LD50 cutanea ratto	> 2000 mg/kg
LC50 inalazione, ratto	> 22,6 mg/l/4 ore
Massa di reazione di etilbenzene e xilene	
LD50 orale, ratto	3523 mg/kg
LC50 inalazione, ratto	6700 ppm/4 ore

Corrosione cutanea/irritazione cutanea	Provoca irritazione cutanea.
Danni/irritazioni oculari	Provoca grave irritazione oculare.
Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Mutagenicità sulle cellule germinali	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Cancerogenicità	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Tossicità per la riproduzione	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola	Può irritare le vie respiratorie.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta	Può provocare danni agli organi (organi uditivi) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
Pericolo in caso di aspirazione	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Sintomi/lesioni dopo l'inalazione	L'inalazione può avere effetti avversi per la salute che includono, ma non solo: irritazione, difficoltà respiratorie e perdita di coscienza.
Sintomi/lesioni dopo il contatto con la pelle	Arrossamento, dolore, gonfiore, prurito, bruciore, secchezza e dermatite. Questo materiale è nocivo se viene a contatto con la pelle e in quantità significative può avere effetti avversi per la salute o causare la morte. Questo materiale può essere assorbito attraverso la pelle e gli occhi.
Sintomi/lesioni dopo il contatto con gli occhi	Il contatto determina un'irritazione grave con rossore e gonfiore della congiuntiva.
Sintomi/lesioni dopo l'ingestione	Durante l'ingestione o il vomito può verificarsi aspirazione nei polmoni che può danneggiare i polmoni.
Sintomi cronici	Può provocare danni agli organi (organi uditivi) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

### 11.2. Informazioni su altri pericoli

Sulla base dei dati disponibili, la sostanza (o le sostanze) non elencata di seguito in questa miscela non ha proprietà che alterano il sistema endocrino per gli esseri umani in quanto non soddisfa i criteri stabiliti nella sezione A del Regolamento (UE) n. 2017/2100 e/o i criteri stabiliti nel Regolamento (UE) 2018/605 o le informazioni relative alla sostanza (o alle sostanze) non sono necessarie.

## MED10-6670 Part B

### Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

## SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

### 12.1. Tossicità

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a breve termine (acuta)

Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a lungo termine (cronico)

Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)

Ottametiltrisilossano (107-51-7)	
LC50, pesce	> 19,4 µg/l (tempo di esposizione: 96 ore - Specie: <i>Oncorhynchus mykiss</i> [flusso continuo]) (nessuna mortalità)

### 12.2. Persistenza e degradabilità

MED10-6670 Part B	
Persistenza e degradabilità	Non determinate.

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

MED10-6670 Part B	
Potenziale di bioaccumulo	Non determinate.
Ottametiltrisilossano (107-51-7)	
BCF Pesce	7730 l/kg (corpo intero w.w.)
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	6,598 a 25,3 °C
Massa di reazione di etilbenzene e xilene	
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	3,49 (a 30 °C (a pH >=5-<=8))

### 12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Non contiene sostanze PBT/vPvB >= 0,1% valutate in conformità al regolamento REACH Allegato XVIII

### 12.6. Proprietà che alterano il sistema endocrino

Sulla base dei dati disponibili, la sostanza (o le sostanze) non elencata di seguito in questa miscela non ha proprietà che alterano il sistema endocrino per gli organismi non bersaglio in quanto non soddisfa i criteri stabiliti nella sezione B del Regolamento (UE) n. 2017/2100 e/o i criteri stabiliti nel Regolamento (UE) 2018/605 o le informazioni relative alla sostanza (o alle sostanze) non sono necessarie.

### 12.7. Altri effetti avversi

Altre informazioni

Non disperdere nell'ambiente.

## SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Raccomandazioni per lo smaltimento del prodotto/dell'imballaggio  
Ulteriori informazioni

Smaltire i contenuti/il contenitore in conformità alle normative locali, regionali, nazionali e internazionali.

Ecologia - materiali di rifiuto

Maneggiare con cura i contenitori vuoti, poiché i vapori residui sono infiammabili.

Non disperdere nell'ambiente.

# MED10-6670 Part B






Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

## SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Le descrizioni di spedizione qui riportate sono state preparate in linea con determinate supposizioni al momento della pubblicazione della SDS e possono essere differenti in base ad alcune variabili note o sconosciute al momento della pubblicazione.

In conformità ad ADR/RID/IMDG/IATA/ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
<b>14.1. Numero ONU o numero ID</b>				
UN 1307	UN 1307	UN 1307	UN 1307	UN 1307
<b>14.2. Nome di spedizione dell'ONU</b>				
SOLUZIONE XILENI	SOLUZIONE XILENI	SOLUZIONE XILENI	SOLUZIONE XILENI	SOLUZIONE XILENI
<b>14.3. Classe di pericolo del trasporto</b>				
3	3	3	3	3
				
<b>14.4. Gruppo di imballaggio</b>				
III	III	III	III	III
<b>14.5. Pericoli per l'ambiente</b>				
Pericoloso per l'ambiente: No	Pericoloso per l'ambiente: No Inquinante marino: No	Pericoloso per l'ambiente: No	Pericoloso per l'ambiente: No	Pericoloso per l'ambiente: No

### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

### 14.7. Trasporto marittimo in lotti secondo gli strumenti IMO

Non applicabile

## SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### 15.1.1. Regolamenti UE

##### 15.1.1.1. Informazioni su REACH Allegato XVII

Non contiene sostanze elencate nell'allegato XVII del REACH (Condizioni di restrizione)

##### 15.1.1.2. Informazioni sull'elenco di sostanze candidate REACH

Non contiene sostanze elencate nell'elenco di sostanze candidate REACH

##### 15.1.1.3. POP (2019/1021) - Informazioni sugli inquinanti organici persistenti

Non contiene sostanze riportate nell'elenco POP (Regolamento UE 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti)

##### 15.1.1.4. Regolamento PIC UE (649/2012) - Informazioni su esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

Non contiene sostanze riportate nell'elenco PIC (Regolamento UE 649/2012 relativo all'esportazione e all'importazione di sostanze chimiche pericolose)

##### 15.1.1.5. Informazioni su REACH Allegato XIV

Non contiene sostanze riportate nell'allegato XIV (elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione) del REACH

##### 15.1.1.6. Informazioni sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1005/2009)

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

# MED10-6670 Part B

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

### 15.1.1.7. Informazioni inventario CE

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

### 15.1.1.8. Altre informazioni

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

### 15.1.2. Regolamenti nazionali

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

### 15.1.3. Inventari internazionali

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

## 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non sono state condotte valutazioni della sicurezza chimica

## SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

Data di preparazione o ultima revisione 21/06/2023

Fonti dei dati

Le informazioni e i dati ottenuti e utilizzati nella creazione di questa scheda di dati di sicurezza possono provenire da iscrizioni a database, siti Web di organismi di regolamentazione governativi ufficiali, informazioni specifiche del fornitore o del fabbricante di ingredienti/prodotti e/o risorse che includono dati e classificazioni specifici della sostanza ai sensi di GHS o della successiva adozione di GHS.

Altre informazioni

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Testo completo delle dichiarazioni H:

Tossic. acuta 4 (cutanea)	Tossicità acuta (cutanea), Categoria 4
Tossic. acuta 4 (inalazione: vapore)	Tossicità acuta (inalazione: vapore), Categoria 4
Toss. asp. 1	Pericolo in caso di aspirazione, Categoria 1
Irrit. oculare 2	Lesione oculare grave/Irritazione oculare grave, Categoria 2
Liq. infiamm. 3	Liquidi infiammabili, Categoria 3
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H312	Nocivo per contatto con la pelle.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H332	Nocivo se inalato.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
Irrit. cutanea 2	Corrosione cutanea/irritazione cutanea, Categoria 2
STOT RE 2	Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - Esposizione ripetuta, Categoria 2
STOT SE 3	Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola, Categoria 3, Irritazione delle vie respiratorie

Classificazione e procedura usate per ricavare la classificazione per le miscele ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]:

Liq. infiamm. 3	Sulla base dei dati del test
Tossic. acuta 4 (cutanea)	Metodo di calcolo
Tossic. acuta 4 (inalazione: vapore)	Metodo di calcolo
Irrit. cutanea 2	Metodo di calcolo
Irrit. oculare 2	Metodo di calcolo
STOT SE 3	Metodo di calcolo
STOT RE 2	Metodo di calcolo
Toss. asp. 1	Giudizio dell'esperto

# MED10-6670 Part B

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

### Indicazione dei cambiamenti

Sezione	Modifica	Data della modifica	Versione
1	Testo modificato	21/06/2023	5.0
2	Testo modificato	21/06/2023	5.0
3	Dati modificati	21/06/2023	5.0
4	Testo modificato	21/06/2023	5.0
5	Testo modificato	21/06/2023	5.0
6	Testo modificato	21/06/2023	5.0
7	Testo modificato	21/06/2023	5.0
8	Dati modificati; testo modificato	21/06/2023	5.0
9	Dati modificati	21/06/2023	5.0
10	Testo modificato	21/06/2023	5.0
11	Dati modificati; testo modificato	21/06/2023	5.0
12	Dati modificati; testo modificato	21/06/2023	5.0
15	Testo modificato	21/06/2023	5.0
16	Testo modificato	21/06/2023	5.0

### Abbreviazioni e acronimi

ACGIH - Conferenza americana degli igienisti industriali governativi  
ADN - Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna  
ADR - Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada  
STA - Stima della tossicità acuta  
BCF - Fattore di bioconcentrazione  
BEI - Indici di esposizione biologica (BEI)  
BOD - Richiesta biochimica di ossigeno  
N. CAS - Numero del Chemical Abstracts Service  
CLP - Regolamento sulla classificazione, sull'etichettatura e sull'imballaggio (CE) n. 1272/2008  
COD - Richiesta chimica di ossigeno  
CE - Comunità europea  
CE50 - Concentrazione efficace mediana  
CEE - Comunità economica europea  
EINECS - Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale  
N. EmS (incendio) - Piano di emergenza incendio IMDG  
N. EmS (fuoriuscite) - Piano di emergenza fuoriuscite IMDG  
UE - Unione europea  
CrE50 - CE50 in Termini di riduzione del tasso di crescita  
GHS - Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche  
IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro  
IATA - Associazione Internazionale del Trasporto Aereo  
Codice IBC - Codice internazionale trasporto carichi chimici alla rinfusa  
IMDG - Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose  
IPRV - Ilgalaikio Poveikio Ribinis Dydis  
IOELV - Valori limite indicativi di esposizione professionale  
LC50 - Concentrazione letale mediana  
LD50 - Dose letale mediana  
LOAEL - Livello di effetto avverso più basso osservato  
LOEC - Minima concentrazione con effetti significativi  
Log Koc - Coefficiente di ripartizione carbone organico del suolo-acqua  
Log Kow - Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua  
Log Pow - Rapporto tra le concentrazioni all'equilibrio (Ci) di una sostanza disciolta in un sistema costituito da due solventi pressoché immiscibili, in questo caso ottanolo e acqua  
MAK - Concentrazione massima sul luogo di lavoro/Concentrazione massima ammissibile  
MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento

### Valore limite base giuridica\*

\*Include quanto segue ed eventuali normative/disposizioni correlate e successivi emendamenti

**UE - 2019/1831 UE in conform. a 98/24/CE** - Direttiva 2019/1831/UE **Grecia - PWHSE** - Limiti di esposizione professionale - Tutela della

NDS - Najwyższe Dopuszczalne Stezenie  
NDSCh - Najwyższe Dopuszczalne Stezenie Chwilowe  
NDSP - Najwyższe Dopuszczalne Stezenie Pulapowe  
NOAEL - Livello senza effetti avversi osservati  
NOEC - Concentrazione senza effetti osservati  
NRD - Nevirsytinas Ribinis Dydis  
NTP - Programma nazionale di tossicologia  
OEL - Limiti di esposizione professionale  
PBT - Persistente, bioaccumulabile e tossico  
PEL - Limite di esposizione ammissibile  
pH - Idrogeno potenziale  
REACH - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche  
RID - Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose  
SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata  
SDS - Scheda di dati di sicurezza  
STEL - Limite di esposizione a breve termine  
STOT - Tossicità specifica per organi bersaglio  
TA-Luft - Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft  
TEL TRK - Concentrazioni di orientamento tecnico  
ThOD - Domanda teorica di ossigeno  
TLM - Limite di tolleranza medio  
TLV - Valore limite di soglia  
TPRD - Trumpalaikio Poveikio Ribinis Dydis  
TRGS 510 - Technische Regel für Gefahrstoffe 510 - Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern  
TRGS 552 - Technische Regeln für Gefahrstoffe - N-Nitrosamine  
TRGS 900 - Technische Regel für Gefahrstoffe 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte  
TRGS 903 - Technische Regel für Gefahrstoffe 903 - Biologische Grenzwerte  
TSCA - Legislazione americana sulla gestione delle sostanze chimiche  
TWA - Media ponderata nel tempo  
COV - Composti organici volatili  
VLA-EC - Valor Límite Ambiental Exposición de Corta Duración  
VLA-ED - Valor Límite Ambiental Exposición Diaria  
VLE - Valeur Limite D'exposition  
VME - Valeur Limite De Moyenne Exposition  
vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile  
WEL - Limite di esposizione sul posto di lavoro  
WGK - Wassergefährdungsklasse

# MED10-6670 Part B

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

del 24 ottobre 2019 che stabilisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale ai sensi della Direttiva del Consiglio 98/24/CE e modifica delle Direttive della Commissione 2000/39/CE.

**UE - 2019/1243/UE e 98/24/CE** - Direttiva del Consiglio 98/24/CE sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi connessi agli agenti chimici sul lavoro e Regolamento emendativo(UE) 2019/1243.

**Austria - BGBl. II n. 254/2018** - Ordinanza sui valori limite per le sostanze sul posto di lavoro e sui cancerogeni del Ministero federale dell'economia e del lavoro, pubblicata nel 2003, Appendice 1: Elenco delle sostanze, pubblicato tramite: Ministero dell'economia e del lavoro della Repubblica austriaca, modificato con la Gazzetta Governativa II (BGBl. II) n. 119/2004 e BGBl. II n. 242/2006, BGBl. II n. 243/2007, infine modificato attraverso BGBl. I n. 51/2011, BGBl. II n. 186/2015, BGBl. II n. 288/2017 emendato da BGBl. II n. 254/2018.

**Austria - BLV BGBl. II n. 254/2018** - Ordinanza sul monitoraggio sanitario sul posto di lavoro 2008, pubblicata attraverso BGBl. II n. 224/2007 dal Ministro austriaco del lavoro e degli affari sociali, infine modificata attraverso BGBl. II n. 254/2018

**Belgio - Regio decreto 21/01/2020** - Regio decreto che modifica il titolo 1 relativo agli agenti chimici nel Libro VI del codice di benessere sul lavoro, per quanto riguarda l'elenco dei valori limite di esposizione agli agenti chimici e il titolo 2 relativo a cancerogeni, mutageni e reprotossici del Libro VI del codice di benessere sul lavoro (1)

**Bulgaria - Reg. n. 13/10**

Regolamento n. 13 del 30 dicembre 2003 sulla tutela dei lavoratori da pericoli correlati all'esposizione ad agenti chimici sul lavoro, Codice della manodopera Allegato n. 1 Valori limite degli agenti chimici nell'aria dell'ambiente di lavoro e Allegato n. 2 Valori limite biologici degli agenti chimici e dei loro metaboliti (biomarcatori di esposizione) o biomarcatori di effetto Modificato da: 71/2006, 67/2007, 2/2012, 46/2015, 73/2018, 5/2020 e Regolamento n. 10 del 26 settembre 2003 sulla protezione dei lavoratori dai rischi associati all'esposizione a cancerogeni e mutageni al lavoro Allegato n. 1 Limiti di esposizione professionale, modificato da: 8/2004, 46/2015, 5/2020

**Croazia - OG n. 91/2018** - Regolamento sulla protezione dei lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose sul lavoro, valori limite di esposizione e valori limite biologici. Gazzetta Ufficiale n. 91 del 12 ottobre 2018

**Cipro - KDP 16/2019** - Regolamento governativo del Consiglio dei Ministri di Cipro 268/2001 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche) Articolo 38, come modificato dal Regolamento 16/2019 e dal Regolamento del Consiglio dei Ministri 153/2001 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche cancerogene), come modificato dal Regolamento 493/2004 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche cancerogene) E dalla legge 47(I) 2000 - Salute e sicurezza sul lavoro (Amianto), come modificato dal Decreto 316/2006.

**Repubblica Ceca - Reg. 41/2020** - Regolamento 41/2020 che modifica il Regolamento 361/2007 del Coll. recante i limiti di esposizione professionale e successive modifiche

**Repubblica Ceca - Decreto n. 107/2013** - Decreto n. 107/2013 Coll., che modifica il Decreto n. 432/2003 Coll., recante le condizioni per l'applicazione del lavoro in categorie, i valori limite per i parametri dei test di esposizione biologica, la raccolta delle condizioni di materiale biologico per l'esecuzione dei test di esposizione biologica e i requisiti per la segnalazione del lavoro con amianto e agenti biologici

**Danimarca - BEK n. 698 del 28/05/2020** - Ordinanza sui valori limite per sostanze e materiali, L'ordinanza di legge n. 507 del 17 maggio 2011, Appendice 1 - Limiti per l'inquinamento atmosferico, ecc. e Appendice 3 - Valori di esposizione biologica, emendati da: n. 986 dell'11 ottobre 2012, n. 655 del 31 maggio 2018, n. 1458 del 13 dicembre 2019, n. 698 del 28 maggio 2020

**Estonia - Regolamento n. 105** - Requisiti di salute e sicurezza per l'uso di sostanze chimiche e materiali pericolosi contenenti tali sostanze e limiti di esposizione professionale agli agenti chimici

salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione a determinate sostanze chimiche durante la giornata lavorativa (ultimo emendamento 82/2018) e Limiti di esposizione professionale - Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione a determinate sostanze chimiche cancerogene e mutagene (ultimo emendamento 26/2020) e Decreto presidenziale 212/2006 - Tutela dei lavoratori esposti all'amianto.

**Ungheria - Decreto 05/2020** - 5/2020. (II. 6) Decreto ITM sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi connessi agli agenti chimici

**Irlanda - 2020 COP** - Codice deontologico per le normative sugli agenti chimici 2020, Allegato 1

**Italia - Decreto 81** - Titolo IX, Allegato XLIII e XXXVIII, Limiti di esposizione professionale e Allegato XXXIX Valori obbligatori dei limiti biologici e monitoraggio della salute, Articolo 1, Legge 123 del 3 agosto 2007, Decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008, Ultimo emendamento: gennaio 2020

**Italia - IMDFN1** - Decreto ministeriale del 20 agosto 1999 Nota finale (1)

**Lettonia - Reg. n. 325** - Regolamento del Consiglio dei Ministri n. 325 - Requisiti di protezione del lavoro in caso di contatto con sostanze chimiche presso i luoghi di lavoro, emendato dal Regolamento del Consiglio dei Ministri n. 92, 163, 407 e n. 11.

**Lituania - HN 23/2011** - Standard di igiene lituano HN 23:2011 Valori limite di esposizione professionale, emendati dall'Ordinanza V-695/A1-272.

**Lussemburgo - A-N 684** - Regolamento granducale del 20 luglio 2018 che modifica il Regolamento granducale del 14 novembre 2016 relativo alla tutela della sicurezza e della salute dei dipendenti contro i rischi associati agli agenti chimici sul posto di lavoro. Gazzetta Ufficiale del Granducato di Lussemburgo, A-N. 684 del 2018

**Malta - MOSHAA Ch. 424** - Legge di Malta sulle autorità per la salute e la sicurezza sul lavoro: Capitolo 424 come modificato da: Nota legale 353, 53, 198 e 57.

**Paesi Bassi - OWCR LV** - Regolamento sulle condizioni di lavoro sul lavoro, Valori limite per le sostanze nocive per la salute, Allegato XVIII, aggiornato dal 1° agosto 2020.

**Norvegia - FOR-2020-04-060695** - Regolamento relativo ai valori di azione e ai valori limite per gli agenti fisici e chimici nell'ambiente di lavoro e gli agenti biologici classificati, FOR-2011-12-06-1358, Aggiornato da: FOR-2020-04-06-695, FOR-2020-03-23-402, FOR-2018-12-20-2186, FOR-2018-08-21-1255, FOR-2017-12-20-2353.

**Polonia - Dz. U. 2020 n. 61** - Regolamento del Ministro della famiglia, del lavoro e delle politiche sociali del 12 giugno 2018 sulle massime concentrazioni e intensità di fattori dannosi per la salute consentite nell'ambiente di lavoro Dz.U. 2018 n. 1286 del 12 giugno 2018, Allegato 1 - Elenco dei valori delle massime concentrazioni chimiche e dei fattori di polvere nocivi per la salute ammissibili nell'ambiente di lavoro, modificato da: Dz. U. 2020 n. 61.

**Portogallo - Norma portoghese NP 1796:2014** - Limiti di esposizione professionale e indici di esposizione biologica ad agenti chimici. Tabella 1 - Limiti di esposizione professionale e indici di esposizione biologica ad agenti chimici (OEL), D.L. 35/2020.

**Romania - Dec. gov. n. 1218** - Decisione governativa n. 1218 del 06/09/2006 sui requisiti minimi per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi correlati all'esposizione ad agenti chimici, Allegato n. 1 Valori limite di esposizione professionale nazionali obbligatori per agenti chimici. Modificato con delibera n. 157, 584, 359 e 1.

**Slovacchia - Decreto legislativo 33/2018** - Decreto legislativo della Repubblica Slovacca 33/2018 del 17 gennaio 2018 che modifica il Decreto legislativo della Repubblica Slovacca 355/2006 sulla tutela della salute dei dipendenti quando si lavora con agenti chimici

**Slovenia - n. 79/19** - Regolamento per la protezione dei lavoratori contro i rischi correlati all'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene. Allegato III - Classificazione e livelli vincolanti di sostanze cancerogene o mutagene per l'esposizione professionale. La Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 101/2005. Modificato da 38/15, 79/19. Regolamento per la

# MED10-6670 Part B

## Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Governo della Repubblica, regolamento n. 105 del 20 marzo 2001, emendato il 17 ottobre 2019 e il 17 gennaio 2020.

**Finlandia - HTP-ARVOT 2020** - Concentrazioni notoriamente pericolose, 654/2020 Valori limite di esposizione professionale 2020 Pubblicazioni del Ministero degli affari sociali e della salute 2020:24 Allegati 1, 2 e 3.

**Francia - INRS ED 984** - Valori limite di esposizione professionale agli agenti chimici in Francia Pubblicato nel 2016 dall'INRS Istituto nazionale di ricerca e sicurezza sul lavoro, aggiornato da: Decreto 2016-344, JORF n. 0119, e Decreto 2019-1487.

**Francia - Decreto 2009-1570** - Decreto 2009-1570 del 15 dicembre 2009, relativo al controllo del rischio chimico sui luoghi di lavoro.

**Germania - TRGS 900** - Limiti di esposizione professionale, norme tecniche per sostanze pericolose, ultimo emendamento marzo 2020

**Germania - TRGS 903** - Limiti di soglia biologica (Valori-BGW), norme tecniche per sostanze pericolose, ultimo emendamento marzo 2020

**Gibilterra - LN. 2018/131** - Normative per le fabbriche (Controllo degli agenti chimici sul lavoro) 2003 LN. 2003/035, modificate da LN. 2008/035, LN. 2008/050, LN. 2012/021, LN. 2015/143, LN. 2018/181.

protezione dei lavoratori contro i rischi correlati all'esposizione a sostanze chimiche sul luogo di lavoro. Repubblica di Slovenia, n. 100/2001. Allegato I - Elenco dei valori limite di esposizione professionale vincolanti. Modificato da 39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19

**Spagna - AFS 2018:1** - ISTITUTO NAZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO. Limiti di esposizione professionale per gli agenti chimici in Spagna. Tabelle 1 e 3. Ultima edizione feb. 2019

**Svezia - AFS 2018:1** - Statuto dell'Autorità svedese per l'ambiente di lavoro, AFS 2018:1

L'Ordinanza dell'Autorità svedese per l'ambiente di lavoro e orientamenti generali sui valori igienici limite

**Svizzera - OLVSNAIF** - Valori limite professionali 2020 Fondo assicurativo nazionale svizzero contro gli incidenti. Elenco dei valori limite biologici (BAT-Werte) ed Elenco dei valori MAK.

Le informazioni fornite in questa scheda di dati di sicurezza (SDS) sono state preparate basandosi su dati che si ritengono accurati al tempo di rilascio di questa SDS. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, NUSIL TECHNOLOGY LLC E LE AZIENDE SUE AFFILIATE ("NUSIL") ESCLUDONO ESPRESSAMENTE QUALSIASI RESPONSABILITÀ SU DICHIARAZIONI E GARANZIE RIGUARDO ALLE INFORMAZIONI IVI CONTENUTE INCLUSE, SENZA LIMITAZIONI, PER QUANTO RIGUARDA ACCURATEZZA, COMPLETEZZA, IDONEITÀ DI SCOPO O UTILIZZO, COMMERCIALIZZABILITÀ, ASSENZA DI VIOLAZIONI, PRESTAZIONI, SICUREZZA, COMPATIBILITÀ E STABILITÀ. La presente SDS è intesa come guida all'uso, alla manipolazione, allo stoccaggio e allo smaltimento appropriati del prodotto a cui si riferisce per un personale appositamente qualificato e non è da considerarsi esaustiva. Gli utenti dei prodotti NuSil sono avvisati di eseguire i propri test ed esercitare il proprio giudizio per determinare la sicurezza, l'idoneità e l'uso appropriato, la manipolazione, lo stoccaggio e lo smaltimento di ogni prodotto e combinazione di prodotti per i propri scopi e usi. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, NUSIL DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ SULL'UTILIZZO DEI PRODOTTI NUSIL; INOLTRE L'ACQUIRENTE, UTILIZZANDO I PRODOTTI NUSIL, ACCETTA CHE IN NESSUN CASO NUSIL SARÀ RESPONSABILE DI DANNI SPECIALI, INDIRETTI, ACCIDENTALI, PUNITIVI O CONSEGUENZIALI DI ALCUN TIPO O GENERE, INCLUSI, SENZA LIMITAZIONI, PERDITA DI PROFITTI, DANNI ALLA REPUTAZIONE, RITIRO DEL PRODOTTO O INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ.

SDS Nusil UE GHS (2020/878)